Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 145 del 23 giugno 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 119

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello UNICO 99 NR di dichiarazione che le persone fisiche non residenti in Italia possono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1999. — *Approvazione, con le relative istruzioni, del modello UNICO 99 NR di dichiarazione che le persone fisiche non residenti in Italia possono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera* c), *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.* *Pag.* 5

Allegato 1 — Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli » 7

Modello UNICO 99 NR:

Istruzioni generali per la compilazione » 13

Come si compila il modello » 23

Appendice » 42

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 giugno 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello UNICO 99 NR di dichiarazione che le persone fisiche non residenti in Italia possono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto l'art. 1, comma 3, del regolamento recante norme per la determinazione delle modalità per la scelta, da parte di ciascun contribuente, di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai movimenti e partiti politici, approvato con decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1997, n. 231, il quale dispone che le modalità di effettuazione della scelta sono definite nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Ritenuta la necessità di dar luogo a una semplificazione degli adempimenti fiscali dei cittadini non residenti;

Attesa l'opportunità di prevedere modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Considerato che sono state recepite le osservazioni formulate, con nota n. 9764 del 2 febbraio 1999, dal Garante per la protezione dei dati personali in ordine alla informativa da rendere agli interessati ed alla manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello «UNICO 99 NR» che può essere presentato dai contribuenti non residenti in Italia nel 1998 che nello stesso anno, hanno posseduto solo redditi fondiari e di lavoro dipendente.

2. Sono altresì approvate le schede da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Il modello di cui al comma 1 deve essere prodotto in due esemplari identici.

Art. 2.

1. Per la stampa del modello di cui al precedente art. 1, devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente decreto;

2. I contribuenti non residenti che consegnano la dichiarazione in Italia alle banche convenzionate e agli uffici postali, possono utilizzare la busta stampata secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al decreto dirigenziale 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale IVA.

Art. 3.

1. È autorizzato l'utilizzo dei modelli di cui al precedente art. 1, prelevati dai siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate dall'art. 2 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di rilasciare copia della dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata, deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

È altresì consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice,
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli, devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: 1 (un) decimo di pollice,
altezza: 1 (un) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (un) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella successiva tabella.

La prima marca di destra, denominata marca di riferimento, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate non devono essere stampate)
Frontespizio (prima pagina) UNICO 99 NR	166	▌□□□▌
Quadri: RA/RB/RC, RP/RN/RV UNICO 99 NR	019	□□□▌▌
Frontespizio (seconda pagina) UNICO 99NR	177	▌□□▌▌

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere «COURIER», o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, la pagina identificata nella precedente tabella con il codice numerico 177 deve riportare stampata, con tipo di carattere «COURIER» o, in assenza di esso, con un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal primo decimo di pollice dell'area grafica.

Le zone riservate al «N. Protocollo», alla «Data di presentazione», al «Cognome», al «Nome», al «Codice fiscale» e al «Mod. N.», devono essere stampate in cyan di quadricromia su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in cyan di quadricromia.

La zona riservata al «N. Protocollo», deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla «Data di presentazione», deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata al «Cognome e nome», deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 32 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al «Mod. N.» devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata della prima pagina del frontespizio, identificata nella precedente tabella con il codice numerico 166, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella precedente tabella con il codice numerico 019, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata della seconda pagina del frontespizio, identificata nella precedente tabella con il codice numerico 177, deve essere continua, di coloro nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 1 (un) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto deve essere utilizzato il colore cyan di quadricromia con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;

tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

È altresì consentita, per la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei quadri di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa laser e gli estremi del presente decreto.

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO SEMPLIFICATO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI E ISTRUZIONI

Sommario

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 99 PERSONE FISICHE NON RESIDENTI

1. Il nuovo modello **UNICO 99 NR** 3
2. La prima cosa da fare 3
3. Il secondo passo: residente o non residente 3
4. Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione 4
5. Redditi da non dichiarare 4
6. Rimborsi di imposta 4
7. Chi può utilizzare il modello **UNICO 99 NR** 5
8. Chi non può utilizzare il modello **UNICO 99 NR** 5
9. Le novità della dichiarazione 6
10. La dichiarazione presentata dall'erede 6
11. Come si compila 6
12. La compilazione dei quadri 7
13. Altre istruzioni per la compilazione 7
14. Come si presenta il modello **UNICO 99 NR** 8
15. Quando si presenta il modello **UNICO 99 NR** 11
16. Come si pagano le imposte 11
17. La rateazione 12
18. Sanzioni 12
19. Le scelte per la destinazione dell'otto per mille e del quattro per mille dell'Irpef 12

II. COME SI COMPILA IL MODELLO NR

20. Frontespizio 13
21. Righi RA e RB - Totale redditi dei terreni e dei fabbricati situati in Italia 14
22. Quadro RA - Redditi di terreni situati in Italia 15
23. Quadro RB - Redditi dei fabbricati situati in Italia 17
24. Quadro RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati 19
25. Quadro RP - Oneri e spese 22
26. Quadro RN - Calcolo dell'Irpef 27
27. Quadro RV - Addizionale regionale all'Irpef 30
28. Quadro RX - Utilizzo dei crediti delle imposte 30

APPENDICE 32

I - ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 99 NR

1. IL NUOVO MODELLO UNICO 99 NR

Chi può usare questo modello

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. Questo modello di dichiarazione denominato "UNICO 99 NR", più semplice da compilare, **è riservato alle persone fisiche che nel '98 erano residenti all'estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di terreni o fabbricati e/o redditi di lavoro dipendente o di pensione.** Nel paragrafo 7 sono esposti dettagliatamente tutti i casi in cui è possibile utilizzarlo.
I contribuenti non residenti che si trovano nelle condizioni previste in questo paragrafo possono, a scelta, utilizzare il modello UNICO 99 NR oppure quello ordinario (UNICO 99). Gli altri contribuenti devono usare esclusivamente il modello ordinario (che può anche essere prelevato dal sito Internet del Ministero delle finanze: v. par. 8).

Approfondimenti, casi particolari ed esempi sono contenuti nell'Appendice posta al termine delle istruzioni.

Per informazioni sulla dichiarazione e per altre indicazioni di carattere fiscale è possibile utilizzare il sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).

2. LA PRIMA COSA DA FARE

La prima cosa che il contribuente deve fare è controllare se è tenuto o meno a fare la dichiarazione.
Nel paragrafo 4 sono indicati i casi in cui i contribuenti sono esonerati da quest'obbligo.

Anche nel caso in cui non vi è tenuto, il contribuente rimane libero di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 1998 o da acconti versati nello stesso anno.

3. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON RESIDENTE?

Una volta verificato che ha l'obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che è interessato a farlo) il contribuente deve controllare se ha la possibilità o meno di utilizzare questo modello. A questo scopo egli dovrà prima di tutto stabilire se nel 1998 poteva essere considerato NON RESIDENTE in Italia ai fini delle imposte dirette.
Per essere considerato "non residente" il contribuente deve essersi trovato nel '98 nelle seguenti condizioni:

Domicilio è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari ed interessi, anche morali e familiari

1. non deve essere stato iscritto nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
2. non deve avere avuto il *domicilio* in Italia per più di metà dell'anno;
3. non deve aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni, il contribuente viene considerato residente, e non può usare questo modello di dichiarazione

Sono attualmente in vigore Convenzioni bilaterali tra l'Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali Accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.
Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore.

4. CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:

- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione, se questo è stato corrisposto da un unico **sostituto d'imposta** italiano obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- redditi di lavoro dipendente corrisposti anche da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio;
- solo redditi di lavoro dipendente (o altri redditi a questi assimilati) corrisposti da più datori di lavoro italiani per un ammontare complessivo non superiore a lire 9.100.000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno;
- solo redditi di terreni o fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000.

ATTENZIONE *I contribuenti sono comunque esonerati dalla dichiarazione se l'imposta lorda corrispondente al loro reddito complessivo, tolte le detrazioni per reddito di lavoro dipendente e le ritenute, non supera lire 20.000.*

TUTTI COLORO CHE HANNO CONSEGUITO REDDITI NELL'ANNO 1998 E CHE NON RIENTRANO NELLE CONDIZIONI DI ESONERO SOPRA INDICATE SONO OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

5. REDDITI DA NON DICHIARARE

Non sono in ogni caso da dichiarare, e quindi il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l'amministrazione fiscale italiana:

- redditi esenti (pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o su altri titoli del debito pubblico, provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio);
- rendite erogate dall'Inail (vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito");
- le borse di studio;
- redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è previsto la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura stabilita dalla normativa nazionale o dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi della normativa nazionale o delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

6. RIMBORSI DI IMPOSTA

Come già anticipato al par. 2, il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 1998 o da acconti versati nello stesso anno.
Se il contribuente, invece, ha diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una Convenzione internazionale, non deve chiederlo compilando questa dichiarazione ma presentando una apposita domanda all'amministrazione finanziaria italiana.

La domanda di rimborso

Nel caso in cui un contribuente non residente subisca in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente tra l'Italia ed il Paese di residenza, può chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza. L'istanza di rimborso deve essere presentata ai Centri di servizio nel cui territorio si trova il sostituto d'imposta da cui è stato effettuato la ritenuta eccedente. Nelle province sottoelencate che non sono attualmente

servite da un centro di Servizio le istanze dovranno essere presentate alla Sezione staccata nel cui territorio si trova il sostituto d'imposta da cui è stata effettuata la ritenuta eccedente:
Sondrio,Lecco,Bergamo, Brescia, Como, Varese, Pavia,Cremona, Mantova
Massa Carrara, Pisa, Lucca, Pistoia, Firenze, Siena, Arezzo, Livorno, Grosseto, Prato
Terni, Perugia

I termini di decadenza per la presentazione delle domande sono:
- 18 mesi dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta nel caso in cui il sostituto non sia un'Amministrazione dello Stato;
- 10 anni nel caso in cui la ritenuta sia stata effettuata direttamente da Amministrazioni dello Stato.

Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonchè dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stessa.

7. CHI PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO UNICO 99 NR

Possono utilizzare il modello UNICO 99 NR le persone fisiche non residenti nell'anno 1998 che hanno posseduto uno o più dei seguenti tipi di redditi:
- redditi di terreni e fabbricati ubicati in Italia;
- redditi di pensione erogati da istituzioni italiane;
- redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato (sono compresi i compensi percepiti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli o cooperative della piccola pesca);
- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc..
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Non ha rilevanza l'eventuale possesso di altri redditi (ad esempio, redditi di capitale) tassati alla fonte in via definitiva.

Il modello UNICO 99 NR può essere utilizzato anche da chi possiede solo redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilato corrisposti da più sostituti di imposta, nel caso in cui le ritenute non sono state operate sul loro ammontare complessivo o le detrazioni non sono state calcolate correttamente.

ATTENZIONE: *Per verificare l'imponibilità da parte dello Stato italiano di pensioni e redditi di lavoro dipendente o assimilati, vedere le Istruzioni per la compilazione del quadro RC.*

8. CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO UNICO 99 NR

Non possono utilizzare il modello UNICO 99 NR (e devono presentare il modello ordinario UNICO 99):
- i contribuenti che nel '98 hanno posseduto redditi diversi da quelli indicati al paragrafo precedente (ad esempio: redditi di impresa, redditi di lavoro autonomo, ecc.);
- i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il modello UNICO 99 e il modello UNICO 99 NR possono essere anche prelevati dal sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it) o da altri siti, a condizione che:
1) siano stampati su fogli singoli utilizzando stampanti laser o altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo
2) abbiano dimensioni, strutture e sequenze conformi a quelle dei modelli ufficiali
3) rechino su ogni pagina l'indicazione del codice fiscale del contribuente e, ove previsto, del numero progressivo di modello, secondo quanto disposto negli allegati ai decreti di approvazione dei modelli relativi alle caratteristiche tecniche per la stampa.

Inoltre i modelli devono recare sul frontespizio l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati e gli estremi del decreto di approvazione.

9. LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione dei redditi presenta quest'anno alcune novità, tra cui in particolare:

- la possibilità di richiedere la restituzione del contributo straordinario per l'Europa;
- l'introduzione di un credito d'imposta relativo al riacquisto della prima casa;
- l'introduzione di un credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti;
- l'introduzione di un'ulteriore detrazione di lire 70.000 per i contribuenti titolari soltanto di redditi di pensione per un importo totale non superiore a lire 18.000.000 e che possiedono, eventualmente, l'abitazione principale;
- la possibilità di calcolare una detrazione dall'imposta lorda di importo pari al 41 per cento delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio;

10. LA DICHIARAZIONE PRESENTATA DALL'EREDE

Per i contribuenti deceduti che siano stati non residenti per l'anno d'imposta 1998 la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi il quale, nel caso sia anch'esso non residente, può utilizzare a questi fini il Modello UNICO 99 NR. È necessario ovviamente controllare che la situazione reddituale del deceduto nei confronti del fisco italiano fosse tale da poter utilizzare il modello UNICO 99 NR ***(vedi paragrafi 7 e 8).*** *Nel frontespizio del modello base devono essere indicati i dati anagrafici ed i redditi del deceduto.*
L'erede deve compilare e sottoscrivere l'apposito riquadro intestato "Erede" posto nel frontespizio del modello.
Per ulteriori precisazioni circa le modalità di compilazione vedere in Appendice la voce "Dichiarazione presentata dall'erede"

Per le persone decedute nel 1998 o entro il 20 febbraio 1999 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (3 maggio 2 agosto 1999). Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 20 dicembre 1999 per i versamenti e il 31 gennaio 2000 per la presentazione della dichiarazione.

11. COME SI COMPILA

Il modello è composto di due esemplari:
- originale;
- copia per il contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.
Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.
In caso di presentazione della dichiarazione ad uno sportello bancario o ad un ufficio postale la "copia ad uso del contribuente" va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1999.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, allo stesso va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dallo stesso contribuente; inoltre quest'ultimo conserverá la copia della dichiarazione nella quale è stata apposta la sua firma e quella con cui l'intermediario ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

A partire da quest'anno gli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti) che predispongono le dichiarazioni per conto del contribuente o le ricevono per il successivo inoltro all'Amministrazione finanziaria devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica. In considerazione di tale novitá non è più possibile presentare il modello sintetico (denominato nel 1998 Mod. UNICO PC) per coloro che compilano la dichiarazione con strumenti informatici.
Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare, in ogni caso, quali quadri sono stati compilati, barrando le corrispondenti caselle poste nella seconda facciata del modello.

NEL MODELLO UNICO 99 NR SONO STATI OMESSI I RIGHI CHE NEL MODELLO UNICO 99 NON RIGUARDANO I SOGGETTI NON RESIDENTI MA È STATA MANTENUTA LA STESSA NUMERAZIONE DEL MODELLO ORDINARIO. LA NUMERAZIONE DEI RIGHI NON È QUINDI PROGRESSIVA.

ATTENZIONE: La dichiarazione deve essere sempre sottoscritta dal contribuente o dall'erede.

12. LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

Frontespizio

La compilazione di questa parte non presenta particolari problemi. Occorre solo fare attenzione a riportare correttamente il codice fiscale (in caso di errore si rischia una sanzione). Nel frontespizio è riportata, inoltre, l'informativa ai sensi della legge 31/12/96 n. 675. Le relative istruzioni sono a pag. 11

Quadro RA (terreni) e quadro RB (fabbricati)

I quadri RA e RB vanno utilizzati per dichiarare i redditi dei terreni e/o dei fabbricati in caso di variazione rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1998 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In tali casi vanno indicati tutti i dati di tutti i terreni e/o di tutti i fabbricati compresi quelli che non hanno subito variazioni. In assenza di variazioni ci si può limitare a compilare i righi RA e/o RB. Il contribuente può comunque utilizzare i quadri RA e/o RB se lo ritiene più agevole.

Quadro RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Questo quadro è diviso in tre sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione nonché quelli assimilati per i quali spettano le detrazioni di imposta. Nella seconda vanno, invece, inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni. Nella terza va indicato l'ammontare delle ritenute relative ai redditi di cui alle precedenti sezioni.

Quadro RP (oneri e spese)

In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto a una detrazione di imposta per una quota percentuale del loro ammontare e quelle che possono essere sottratte dall'imponibile (oneri deducibili).
In particolare:
- nella sezione I vanno indicati gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 22 per cento;
- nella sezione II gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo;
- nella sezione III le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41%.

Quadro RN (Calcolo dell'Irpef)

Nel quadro RN del modello va effettuato il calcolo dell'imposta indicando anche i versamenti di acconto effettuati nell'anno '98 e le eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione.

13. ALTRE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Arrotondamento

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Modelli aggiuntivi
Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati da inserire, occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella "Mod. N." posta in alto a destra nella prima facciata.

Conversione in lire
In tutti i casi in cui è necessario convertire in lire redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio ufficiale del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese.

Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno, ci si può rivolgere, via fax, all'Ufficio centrale per l'informazione del contribuente (06-59972934) o si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it.)

ATTENZIONE: *Alla dichiarazione non va allegato nessun documento, anche se quest'obbligo è previsto da precedenti disposizioni di legge. Tutta la documentazione deve comunque essere conservata dal contribuente per tutto il periodo entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè (per la dichiarazione di quest'anno) fino al 31 dicembre 2003.*

14. COME SI PRESENTA IL MODELLO UNICO 99 NR

Presentazione dall'Estero

La dichiarazione può essere spedita dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata, o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze 00100 Roma Italia e deve recare scritto, a carattere evidente il codice fiscale del contribuente e la dicitura "CONTIENE MODELLO UNICO NR"

Presentazione dall'Italia

Se il contribuente si trova in Italia, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale, può consegnare il modello UNICO99 NR:
- ad un Ufficio postale o ad una banca convenzionata;
- ad un intermediario autorizzato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitati).

14.1 Dichiarazione presentata a banche e uffici postali

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici su modelli conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra sul frontespizio corrisponda al triangolo posto sul fronte della busta e che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Gli sportelli bancari possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona. Sia gli uffici postali che le banche convenzionate sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

14.2 Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico del Ministero delle Finanze attraverso gli intermediari abilitati

Gli intermediari indicati dalla legge sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Hanno, inoltre, la facoltá di trasmettere quelle che il contribuente consegna loro giá compilate, se intendono svolgere tale attivitá di ricezione delle dichiarazioni.
I Caf per i lavoratori dipendenti, in base all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997 possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1 e 51 del Tuir.
I Caf per le imprese prestano assistenza fiscale alle imprese indicate nell'articolo 34, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 241 del 1997
I Caf per i lavoratori dipendenti e i Caf per le imprese possono però, al pari degli altri intermediari, svolgere l'attivitá di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente in riferimento a qualsiasi tipologia di dichiarazione.
Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie:
- iscritti, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;
- centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono, altresì, obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti quali, ad esempio, le associazioni professionali e le societá di servizi contabili in cui, rispettivamente, almeno la metá degli associati o più della metá del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili. Per una puntuale individuazione di tali soggetti consultare in **Appendice** la voce "Servizio telematico di presentazione della dichiarazione"

Nei casi di fallimento, il curatore in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla trasmissione telematica, ha facoltá di trasmettere con tale modalitá anche le dichiarazioni relative al fallimento, in alternativa alla consegna ad un ufficio postale, ad una banca convenzionata o ad un intermediario autorizzato.
Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della societá che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.
In tal modo le dette societá trasmettono con il proprio codice di autenticazione, fermo restando che l'impegno a trasmettere è sempre assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Il contribuente può verificare se il consulente al quale si è rivolto ha ottenuto tale abilitazione consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze (indirizzo:http//www.finanze.it) nel quale verrá riportato l'elenco aggiornato degli utenti del servizio al quale è possibile rivolgersi.

14.3 Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al contribuente in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, contenente sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti che la ricevuta della presentazione della dichiarazione stessa.
L'originale della dichiarazione, contenente le firme del contribuente e dell'intermediario, deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessitá, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli che il contribuente ha dichiarato.
Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute. Conseguentemente, ad esempio, non dovranno essere indicati nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del contribuente, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario, o gli estremi di versamento delle deleghe Mod. F24 re-

lative alle eventuali rate pagate successivamente alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione all'intermediario.

Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prestampato l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e sono previsti appositi spazi per l'indicazione della data di rilascio e del numero di protocollo attribuito alla ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché per l'apposizione della firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.
Il numero di protocollo deve essere cosœ costituito:
- quattro caratteri per individuare la sede che esegue la protocollazione o i distinti protocolli eventualmente in essa istituiti. Nel caso in cui venga effettuata un'unica protocollazione, per l'unica sede o per tutte le sedi, in tale spazio deve essere indicato il valore 0001;
- sette caratteri per l'indicazione del progressivo di numerazione.

A partire dal 1° maggio 1999, nella formazione del numero di protocollo si deve tenere conto anche dei criteri di seguito illustrati.
L'attribuzione del numero di protocollo, che deve comunque risultare univoca, va effettuata tenendo conto che in relazione alle esigenze organizzative delle proprie strutture possono essere istituiti più protocolli. Ad esempio un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si ritenga opportuno dedicare alcune postazioni alla lavorazione di un particolare modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficoltoso gestire un protocollo generale.

L'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:
- nel momento in cui il contribuente consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere una dichiarazione compilata dal contribuente;
- precedentemente alla consegna della dichiarazione al contribuente nel caso in cui l'intermediario si impegna a trasmettere una dichiarazione da lui predisposta.

I numeri di protocollo devono essere emessi in ordine progressivo annuale senza lasciare numeri vuoti e rispettando la continuitá della numerazione anche cronologicamente. Ferme restando le regole organizzative sopra dette, la progressivitá può essere rispettata anche in relazione alla consegna o predisposizione di differenti tipologie di dichiarazioni. Ad esempio, se si utilizza un unico protocollo e vengono consegnati undici modelli UNICO persone fisiche in data 24 maggio attribuendo all'ultimo di essi il numero 890, al primo modello di dichiarazione ricevuto o predisposto il 25 maggio deve essere attribuito il numero 891 anche se si riferisce ad un modello UNICO delle societá di capitali.
Qualora un numero di protocollo sia stato assegnato ad una dichiarazione che l'intermediario non debba trasmettere (ad esempio perché il contribuente revoca l'incarico di effettuare la trasmissione della dichiarazione o perché, a seguito della elaborazione della stessa, il contribuente risulti esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ovvero perché il numero di protocollo è stato attribuito per mero errore materiale) l'intermediario dovrá conservare la documentazione che giustifica la successiva mancata presentazione della dichiarazione.
La copia del modello, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal contribuente in quanto prova della presentazione della stessa.
Deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'utente del servizio si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata giá compilata dal contribuente.
Gli intermediari che appartengono ad una delle categorie che possono essere abilitate alla trasmissione telematica sono obbligati a trasmettere in via telematica le dichiarazioni che predispongono.

Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata predisposta da un intermediario obbligato alla trasmissione telematica, il contribuente ne curerá l'inoltro all'Amministrazione finanziaria consegnandola ad uno sportello bancario, ad un ufficio postale o a uno degli intermediari abilitati. Tali intermediari possono assumere l'impegno a trasmettere le dichiarazioni a loro consegnate esclusivamente nei confronti dei singoli contribuenti. Gli intermediari non possono stipulare accordi con le banche o le poste per consegnare alle stesse le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente con modalitá diverse da quelle previste per la consegna diretta da parte del detto contribuente.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'utente del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

15. QUANDO SI PRESENTA IL MODELLO UNICO 99 NR

La dichiarazione deve essere presentata dal 3 maggio al 2 agosto 1999

16. COME SI PAGANO LE IMPOSTE

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti:
- entro il 21 giugno senza applicazione di maggiorazioni;
- dal 22 giugno al 20 luglio con una maggiorazione pari allo 0,40%.

Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere la voce "Acconto Irpef" nell'Appendice posta in questo fascicolo

ATTENZIONE: *I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, al netto dell'eventuale maggiorazione, non superano ciascuno lire 20.000.*

I contribuenti che si trovano in Italia eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Irpef, utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali abilitati, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

Il modello di pagamento si compone di cinque sezioni. Nella colonna "importi a debito versati" di ogni sezione devono essere indicati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento; nella colonna "periodo di riferimento" occorre indicare il periodo di riferimento nella forma: anno o mese/anno o anno/anno.
È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e di vaglia cambiari, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli del Concessionario dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.
Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Nel compilare la delega F24 si deve tenere presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne "importi a debito" e "importi a credito" Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente al singolo codice tributo è, pari a lire 2.000;
- il contribuente che fruisce della facoltà di versare le imposte risultanti dalla dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40% non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.

Pagamento dall'estero

I contribuenti non residenti possono effettuare i versamenti dall'estero presso una qualsiasi banca del luogo di residenza tramite bonifico in lire a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico occorre indicare le generalità del contribuente, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale e l'anno di riferimento del versamento. Non è possibile effettuare i pagamenti inviando assegni.

17. LA RATEAZIONE

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto Irpef. È escluso dalla rateizzazione l'acconto da versare nel mese di novembre.
I contribuenti che si avvalgono di questa facoltà devono rateizzare tutte le imposte dovute sia a titolo di saldo che di acconto.
Il numero delle rate (di pari importo) deve corrispondere a quello indicato nel modello di dichiarazione (rigo RX30 del quadro RX).
In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal 22 giugno. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro la fine del mese.

Esempio: la prima rata di versamento scade il 21 giugno, la successiva scade il successivo 30 giugno, in tal caso gli interessi pari allo 0,15 per cento sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento con la formula C x i x t / 36.000 in cui "C" è l'importo, "i" è l'interesse e "t" nel caso di specie, è uguale a 9.

ATTENZIONE: *Se il versamento della prima rata è eseguito dal 22 giugno al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per mese sull'intero debito da rateizzare, l'importo di ciascuna rata su cui calcolare gli interessi è costituito dal debito, comprensivo della maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese, diviso per il numero delle rate scelto.*

Gli interessi per la rateazione sono del 6% annuo, pari allo 0,50% mensile. Così, ad esempio, nel caso di versamento della prima rata entro il 21 giugno:
- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,15% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso, dal 22 giugno al 30 giugno;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,65% (0,15%+0,50%) a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso, dal 1° luglio al 2 agosto.

La misura degli interessi dovuti è indicata nella seguente tabella:

	VERSAMENTO DELLA 1ª RATA ENTRO IL 21 GIUGNO		VERSAMENTO DELLA 1ª RATA DAL 22 GIUGNO AL 20 LUGLIO	
rata	**scadenza**	**interessi %**	**scadenza**	**interessi %**
1ª	21/6	0	20/7	0
2ª	30/6	0,15	2/8	0,17
3ª	2/8	0,65	31/8	0,67
4ª	31/8	1,15	30/9	1,17
5ª	30/9	1,65	2/11	1,67
6ª	2/11	2,15	30/11	2,17
7ª	30/11	2,65		

18. SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Mod.UNICO 99 NR, vedere in Appendice la voce "Sanzioni"

19. LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE E DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

19.1 Scelta per la destinazione dell'otto per mille allo Stato e alle Istituzioni religiose

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata:
- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;

- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate,
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef si effettua mettendo la propria firma sulla seconda pagina del frontespizio del modello UNICO NR 99 in corrispondenza dell'Istituzione prescelta.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla *Chiesa Valdese*, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono devolute alla gestione statale.

19.2
Destinazione del quattro per mille dell'irpef ai movimenti e partiti politici

Una quota pari al quattro per mille dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti che lo richiedono è destinata al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
Per effettuare la scelta per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF occorre mettere la propria firma nell'apposito *riquadro nella seconda pagina del frontespizio del modello.*

19.3
Scelta dell'8 per mille e del 4 per mille per i contribuenti che non presentano la dichiarazione

I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi che si trovano nelle condizioni di seguito indicate possono effettuare la scelta utilizzando l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni.
Per la destinazione del quattro per mille tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti che nel 1998 hanno posseduto redditi per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente.
Nel caso della scelta dell'otto per mille tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti che nel 1998 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra imposta lorda complessiva, le detrazioni spettanti per lavoro dipendente e le ritenute subite risulta non superiore a lire 20.000.

La scheda può essere inviata e presentata entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa
La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF" nel caso in cui il contribuente intenda effettuare solo la scelta per la destinazione del quattro per mille mentre recherà l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF" nel caso in cui il contribuente intenda effettuare solo la scelta per la destinazione dell'otto per mille.
Qualora il contribuente intenda effettuare entrambe le scelte può utilizzare la medesima busta che deve recare l'indicazione "SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF"

ATTENZIONE *Il contribuente può effettuare contemporaneamente la scelta dell'8 per mille e quella del 4 per mille, oppure l'una o l'altra di queste. In ogni caso, la scelta non determina un aumento delle imposte da pagare.*

II - COME SI COMPILA IL MODELLO NR

20. FRONTESPIZIO

20.1
Come si compila il frontespizio

DATI IDENTIFICATIVI E INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 31/12/96 N. 675. *I CONTRIBUENTI NON RESIDENTI CHE PRESENTANO IL MODELLO UNICO 99 NR DEVONO INDICARE I PROPRI DATI IDENTIFICATIVI (ANCHE QUELLI RELATIVI AL DOMICILIO FISCALE E ALLA RESIDENZA), ANCHE SE NON SONO MODIFICATI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE*

Cognome e nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Codice fiscale
Nell'apposito spazio posto in alto a destra del modello riportare il codice fiscale del dichiarante (rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria).

Tipo di dichiarazione
Nel caso di dichiarazione rettificativa, sostitutiva o integrativa, il contribuente deve barrare la casella *Integrativa*. In proposito vedere in Appendice le voci "Integrazione del Modello" e "Ravvedimento operoso"

Scelta per la destinazione dell'8 per mille e del 4 per mille dell'Irpef
Come chiarito ai paragrafi 17 e 18, queste scelte si effettuano mettendo la propria firma negli appositi riquadri nella prima pagina del modello.

Luogo e data di nascita
Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).
Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Stato civile
I dati vanno indicati solo nel caso di variazione rispetto alla dichiarazione precedente. Se la dichiarazione è presentata dall'erede, deve essere barrata la casella 6 e deve essere indicato il mese e l'anno del decesso.

Residenza all'estero
Indicare il codice fiscale attribuito dallo Stato Estero di Residenza o nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco.
Nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche (Stato federato, Contea, Distretto o similari), queste vanno indicate nell'apposito spazio. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato).

Nazionalità
Barrare:
- *la casella 1 se il contribuente possiede la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se si gode dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;*
- *la casella 2 se il contribuente possiede la nazionalità italiana;*
- *se si possiede la nazionalità di entrambi gli Stati si dovranno barrare tutte e due le caselle;*
- *nel caso in cui non si possieda né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza non barrare nessuna casella.*

Domicilio fiscale in Italia
Per i residenti all'estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui il contribuente possiede un recapito nel Comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.

21. RIGHI RA E RB - TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI SITUATI IN ITALIA

21.1 Convenzioni

Ai sensi della normativa italiana i redditi fondiari di terreni situati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.
Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una Convenzione per evi-

tare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.

21.2
Totale redditi dei terreni e dei fabbricati

Se il contribuente ha presentato la dichiarazione nel 1998 e i redditi dei terreni e/o dei fabbricati non sono variati, può compilare direttamente i presenti righi senza riempire i successivi Quadri RA e/o RB.
In ogni caso il contribuente può indicare nei quadri RA e/o RB tutti i dati relativi ai terreni e/o ai fabbricati posseduti se questa modalitá di compilazione gli risulta più agevole.
I dati dei terreni e/o dei fabbricati si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione, ad esempio, in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti e vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancate coltivazioni, immobili in ristrutturazione, utilizzo dell'immobile come abitazione principale, ecc.).
Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pari, rispettivamente all'80 per cento e al 70 per cento) e dei fabbricati (pari al 5 per cento) giá in vigore dal 1° gennaio 1997

ATTENZIONE *Se il contribuente presenta la dichiarazione per la prima volta deve compilare i Quadri RA e/o RB e non i presenti righi. Non è possibile utilizzare il presente rigo e, occorre, quindi, compilare il quadro RA quando il contribuente si è avvalso delle disposizioni relative alla modificazione delle comunioni tacite familiari in imprese agricole individuali, anche in forma di impresa familiare o in aziende coniugali non gestite in forma societaria (vedere in Appendice la voce "Modificazione delle comunioni tacite familiari").*

Nel **rigo RA** riportare:
a **colonna 1**, l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 1 oppure nel rigo RA13, colonna 7, del modello UNICO 98 o UNICO NR 98 oppure nel rigo 1 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1998;

a **colonna 2**, l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 2, oppure nel rigo RA13, colonna 8, del modello UNICO 98 o UNICO NR 98 oppure nel rigo 2 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1998.

Nel **rigo RB** riportare l'importo totale del reddito dei fabbricati indicato nel rigo RB15, colonna 7 del Mod. UNICO 98 o UNICO NR 98 oppure nel rigo 3 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1998.

22. QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI SITUATI IN ITALIA

22.1
Variazioni redditi dei terreni

Il quadro RA va utilizzato per dichiarare i redditi dominicali e agrari dei terreni in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1997 ovvero se per l'anno precedente non sono stati dichiarati redditi dei terreni.
In entrambi i casi vanno indicati dati di tutti i terreni compresi quelli che non hanno subito variazioni.

Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il rigo RA.

Questo quadro deve essere utilizzato:
- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- dal titolare dell'impresa familiare e dal titolare d'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di usufrutto o altro diritto reale.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, per la determinazione del reddito consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni" Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura"

I REDDITI COSÌ OTTENUTI VANNO RIVALUTATI:
- DELL'**80** PER CENTO (REDDITI DOMINICALI);
- DEL **70** PER CENTO (REDDITI AGRARI).

Terreni da non dichiarare

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e non vanno pertanto dichiarati:
- *i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;*
- *i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette o delle Entrate ove istituito entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.*

Se vi sono terreni dati in affitto per usi non agricoli deve essere utilizzato il modello UNICO 99 e gli stessi devono essere dichiarati nel Quadro RL.

2.2 Come si compila il quadro RA

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato compilando un singolo rigo del quadro.
Se nel corso del 1998 si sono verificate situazioni diverse per lo stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. Occorre, inoltre, compilare due distinti righi nell'ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad esempio, nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune ipotesi indicate in Appendice alla Voce "Modificazione delle comunioni tacite familiari").
Nelle colonne 1 e 3, indicare il reddito dominicale e agrario di ciascun terreno, rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento.

Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro A del Mod. 730 dell'anno precedente o dai certificati catastali, gli importi da indicare in colonna 1 e 3 devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi, rispettivamente, per 1,80 e 1,70 in quanto i redditi riportati nel Mod. 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati i seguenti casi:
1 proprietario del terreno;
2 proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone, in questo caso, vedere in Appendice la Voce "Riduzione del reddito dei Terreni"·
3 proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale i determinazione del canone;
4 conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
5 titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

Nelle **colonne 4** e **5** indicare rispettivamente il periodo di possesso espresso in giorni e la relativa percentuale.
Nella **colonna 6** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:
1. in caso di mancata coltivazione;
2. in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
3. in caso di terreno in conduzione associata.

In questi casi vedere in Appendice la voce " Riduzione del reddito dei terreni" contenente anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle colonne 7 ed 8.
Nelle **colonne 7** ed **8** indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale ed agrario spettanti sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

In caso di conduzione associata, nella colonna 8 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente ed esibire a richiesta dell'ufficio, in mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.
Nel **rigo RA11** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicali ed agrari dei terreni indicati nei righi da RA1 ad RA10.

Le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari dei redditi agrari devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo RN20 del quadro RN. Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

23. QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI SITUATI IN ITALIA

23.1

Il Quadro RB va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1998 ovvero se per l'anno precedente non sono stati dichiarati i redditi dei fabbricati.
In entrambi i casi vanno indicati i dati di tutti i fabbricati compresi quelli che non hanno subito variazioni.

ATTENZIONE: Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il rigo RB "Totale redditi dei fabbricati"

Chi deve compilare questo quadro

Il quadro RB deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c ed al coniuge separato convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza sulla casa adibita a residenza familiare. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare.

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

23.2
Convenzioni

Ai sensi della normativa italiana i redditi fondiari di fabbricati situati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti. Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.

23.3
Locali condominiali e cooperative edilizie

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. Iacp, ex Incis, ecc.).

23.4 Immobili da non dichiarare

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate:

- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, allla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonchè ai fabbricati destinati all'agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette o delle entrate, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Coloro che possiedono redditi di natura fondiaria derivanti da lastrici solari e dalle aree urbane dovranno utilizzare il modello ordinario (UNICO 99) e tali redditi andranno indicati nel quadro RL.

23.5 Come si compila il qudro RB

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.
Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le voci "Immobili inagibili e Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico"
Nella **colonna 2** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella **colonna 3** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso. Per le modalità di calcolo vedere in Appendice la voce "Percentuale media di possesso dei fabbricati"
La **colonna 4** va utilizzata se l'unità immobiliare o una parte di essa, è data in locazione (e non si configura esercizio di attività d'impresa, anche occasionale) indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

Se il contratto di locazione si riferisce oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare, per ciascuna unità immobiliare, la quota del canone ad esso relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Per il calcolo vedere in Appendice la voce "Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale".

Nella **colonna 5** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi:
2 unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
3 unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
9 unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

ATTENZIONE
A partire da quest'anno, i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:
1 unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
3 unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita.
4 unità immobiliari per le quali non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta dal provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore
Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile determinata come segue.
Se il contribuente è l'unico proprietario per tutto l'anno nella colonna 7 indicare:
- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codice 9 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 4, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 5).

Se il contribuente non è l'unico proprietario o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) e divisa per **365**;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel **rigo RB13** riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nella colonna 7 dei righi da **RB1 a RB10**.

24. QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

24.1 Chi deve utilizzare questo quadro

Il quadro RC va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato italiano e di pensione corrisposta dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e i redditi ad essi assimilati (che sono in alcuni casi imponibili in Italia anche se percepiti da non residenti).

24.2 Quali redditi vanno dichiarati

Vanno dichiarati in questo quadro gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni ed i redditi assimilati di fonte italiana, percepiti da contribuenti residenti all'estero:
- *erogati al residente di un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;*
- *erogati al residente di un paese estero con il quale esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o soltanto in Italia.*

Alla fine dell'Appendice è riportato un elenco delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ed attualmente in vigore.

Qui di seguito si indicano per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in alcuni Paesi esteri.
Per il trattamento di stipendi e pensioni percepiti da contribuenti residenti in altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni (molte di queste sono reperibili presso il sito Internet del Ministero delle finanze, all'indirizzo *www.finanze.it*).

STIPENDI

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per lavoro prestato in Italia, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

PENSIONI

Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti.
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.
Le pensioni private percepite da residenti di questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Belgio - Germania
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Francia
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.

Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, *non sono assoggettate a tassazione in Italia.*

Canada
Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.

Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.

Svizzera
Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il vontribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.

24.3 Come è composto il quadro RC

Il quadro RC è articolato in tre Sezioni nelle quali vanno indicati:
Sezione I: i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che fruiscono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente;
Sezione II: tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni;
Sezione III: l'ammontare delle ritenute relative ai redditi indicati nelle sezioni I e II.

Nella **Sezione III**, l'ammontare delle ritenute Irpef, dell'addizionale regionale all'Irpef relativo ai redditi indicati nelle Sezioni I e II e i dati relativi ai versamenti dell'Irpef e dell'addizionale regionale all'Irpef effettuati dai contribuenti in caso di conguaglio incapiente sui redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.
Se i righi del quadro non sono sufficienti ad indicare tutti i redditi posseduti, va compilato un ulteriore quadro RC. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei modelli utilizzati.

24.4 Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa Sezione vanno indicati:
- i redditi di lavoro dipendente *prestato nel territorio dello Stato italiano* e di pensione *corrisposta dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti esteri*;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e altre figure professionali operanti nelle Aziende sanitarie locali (Asl) con rapporto di lavoro dipendente (es: biologi e psicologi,medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc);
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento *relativi a lavoro prestato nel territorio dello Stato italiano.*

I lavoratori dipendenti, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest'ultimo.

Nella colonna 1, va barrata la casella se si dichiarano trattamenti pensionistici.
Nella colonna 2 dei righi RC1 e RC2, indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 della certificazione o del CUD)

Nel rigo RC5, riportare il totale dei redditi indicati nei righi RC1 e RC2.

In Appendice alla voce "Periodo di lavoro – casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità e somme erogate dall'Inps o da altri Enti.
Nel rigo RC6, indicare il numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione relativo ai redditi dichiarati nei righi precedenti per il quale il contribuente ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente (365 per l'intero anno).In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
In particolare, se è stato compilato un solo rigo si può tener conto del numero dei giorni indicati nel punto 6 del CUD.

Se sono stati compilati più righi, indicare nel rigo RC6 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.

24.5 Sezione II Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

In questa sezione, nei **righi RC7 e RC8**, vanno indicati:
- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc..
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura ed alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
Se vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, deve essere barrata la casella di colonna 1

Nel **rigo RC9,** riportare il totale dei redditi indicati nei righi **RC7 e RC8**.

24.6 Sezione III Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionale regionale all'Irpef

Nel **rigo RC10**, indicare, a colonna 2, il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II (punto 9 del CUD). Le eventuali ritenute sospese per effetto degli specifici provvedimenti, devono, invece, essere indicate nel rigo RN21 Nella colonna 1, l'importo del versamento Irpef effettuato dai contribuenti in caso di conguaglio incapiente sui redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.

Nel **rigo RC11**, indicare, a colonna 2, il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II (punto 20 del CUD). l'eventuale addizionale regionale sospesa per effetto degli specifici provvedimenti, deve invece, essere indicata nel rigo RV4. Nella colonna 1 l'importo del versamento dell'addizionale regionale all'Irpef effettuato dai contribuenti in caso di conguaglio incapiente sui redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.

25. QUADRO RP - ONERI E SPESE

25.1 A chi spettano

Nel quadro RP indicare:
- nella **sezione I** gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento;
- nella **sezione II** gli oneri deducibili dal reddito complessivo;
- nella **sezione III** le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio **per le quali spetta la detrazione del 41 per cento.**

La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se **gli oneri** sono stati sostenuti nel **1998** dal contribuente nell'interesse proprio, sono rimasti effettivamente a carico e non sono stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

25.2 Sezione I Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta del 19 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta del 19 per cento.

INTERESSI PASSIVI (righi da RP 4 a RP 6).

Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nell'anno 1997 indipendentemente dalla scadenza della rata.
Nel **rigo RP4** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili situati in Italia e adibiti ad abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati dal '93

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1 8 gennaio 1993:

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. *Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo. Tra questi ultimi rientano gli importi della maggiori somme corrisposte a causa delle differenze di cambio, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione gli oneri fiscali (compresi l'imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca), le penalità per anticipata estinzione del mutuo la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato le spese di istruttoria, notarili e di perizia, etc. Inoltre,* il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto;
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);
- la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della Unione europea;
- la detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (cioè al proprietario dell'immobile gravato ad esempio da un usufrutto in favore di altra persona) sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il trasferimento della residenza. La perdita del diritto alla detrazione si verifica anche a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Resta fermo che il coniuge che continua ad adibire ad abitazione principale l'immobile *in questione*, ha diritto ad usufruire della detrazione per la propria quota d'interessi nel limite dell'importo massimo di lire 3.500.000;
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati prima del '93

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993:

- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. *Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.*

Nel **rigo RP5**, indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

Se l'ammontare di rigo **RP4** è maggiore o uguale a 4 milioni di lire, nel rigo **RP5** non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo **RP4** è inferiore a 4 milioni di lire, la somma degli importi indicati nei righi **RP4** e **RP5** non deve superare lire 4 milioni.

Esempio 1: *interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo* ***RP4****) L. 5.000.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel rigo* ***RP5*** *non va indicato alcun importo.*

Esempio 2: *interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo* ***RP4****) L. 2.500.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel rigo* ***RP5*** *indicare L. 1.500.000.*

In particolare: contratti di mutuo stipulati nel 1991 e 1992

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo **RP4**) e per i quali non sia variata tale condizione (ad esempio, si verifica variazione se l'immobile è concesso in locazione).

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dallo stesso e ancora indivisi vanno riportate nel rigo **RP4** o nel rigo **RP5** in base alle modalità precedentemente indicate.

Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che danno diritto alla detrazione, al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non a quello dell'acquisto.

In caso di accollo di mutuo avvenuto, anche per successione a causa di morte, dopo il 18 gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

ATTENZIONE *Fermo restando quanto già precisato per l'estinzione di un contratto di mutuo e l'accensione di un nuovo contratto, è ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"*

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamente all'importo realmente rimasto a carico del contribuente.

Per gli immobili per i quali è variata la destinazione vedere in Appendice la Voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione"

Tra gli oneri accessori da indicare nel rigo RP4 o nel rigo RP5 è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, nonché la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca), la cosiddetta provvigione per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad es. per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad es. per l'acquisto di una residenza secondaria) con esclusione dei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili *e dei mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione dell'abitazione principale;*
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. **Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico.**

Le informazioni in merito ai tipi di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici ed alle modalità per fruire della detrazione sono riportate in appendice alla voce "Mutui contratti per interventi di recupero edilizio".

Nel rigo **RP6** indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici situati nel territorio dello Stato. La detrazione spetta su un importo massimo di 5 milioni di lire ed in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

Nel **rigo RP8** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti o mutui agrari di ogni specie. La detrazione, Indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, spetta per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

ATTENZIONE *Nel* ***rigo RP8*** *vanno ricompresi gli interessi passivi sui mutui indicati nel punto 57 del CUD.*

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Le informazioni in merito agli altri oneri per i quali spetta la detrazione sono riportate in Appendice, alla omonima voce.

Nel **rigo RP15** indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo, erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale).

ATTENZIONE Nel rigo RP 15 vanno comprese le somme indicate nel punto 62 del CUD al netto di eventuali somme da indicare nei righi RP25 ed RP26

Nel rigo RP16 indicare il totale degli importi indicati nei righi da RP4 a RP15 sul quale determinare la detrazione.

25.3

Sezione II

Oneri deducibili dal reddito complessivo

In questa sezione indicare gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo *ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.*

ATTENZIONE ***Non devono essere riportati nei righi da RP 19 ad RP 23 gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente ed indicati nei punti da 63 a 69 del CUD.***

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Nel rigo **RP19** indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di 2.000.000 di lire.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Nel rigo **RP20** indicare i contributi, le donazioni e le oblazioni corrisposte in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987 n.49, operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Nel **rigo RP23** indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi (in particolare: 50 per cento delle imposte arretrate; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; *somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione).*

Le informazioni in merito agli altri oneri deducibili sono riportate in Appendice, alla omonima voce.

Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo ***(vedere in Appendice la voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione" ai fini dell'eventuale detraibilità).***

Nel **rigo RP24** indicare il totale degli importi deducibili indicati nei righi RP19, RP20 e RP23 da riportare nel rigo RN3 del Quadro RN.

25.4

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento

Vanno indicate in questa Sezione le spese sostenute nel 1998 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Vanno indicate in questa Sezione anche le spese sostenute nel 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Tali spese danno diritto ad una detrazione d'imposta nella misura del 41 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. La scelta del numero di rate in cui suddividere la detrazione in questione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese non è modificabile.

ATTENZIONE *Per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.*

Condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"

A tal fine, nei **righi RP25** e **RP26**, indicare:
- **a colonna 1**, l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- **a colonna 2**, il codice fiscale del soggetto che eventualmente ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, i soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, ecc.). La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- **a colonna 3**, il numero di rate (5 o 10) per le quali si è inteso suddividere la detrazione di imposta delle spese sostenute;
- **a colonna 4**, l'importo della rata delle spese sostenute.

Nel **rigo RP27** indicare il totale degli importi indicati nei righi RP25 e RP26 sul quale determinare la detrazione.

26. QUADRO RN - CALCOLO DELL'IRPEF

Nel **rigo RN1**, **colonna 2**, indicare il reddito complessivo ottenuto sommando i redditi risultanti dai vari quadri del modello.
Per facilitare la determinazione del reddito complessivo può essere utilizzato lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute riportato in allegato.
Nel **rigo RN3**, riportare l'importo di **rigo RP24**.
Nel **rigo RN4**, indicare la differenza tra l'ammontare dell'importo del **rigo RN1**, **colonna 2**, e l'importo degli oneri deducibili di cui al **rigo RN3**.
Il reddito imponibile non può essere negativo; se l'importo di **rigo RN4** risulta minore di zero, indicare zero ai **righi RN4, RN5 e RN 15** e proseguire nell'indicazione degli altri dati.

IRPEF – RIEPILOGO DEI REDDITI E RITENUTE		DICHIARANTE	
TIPO DI REDDITO		**REDDITI**	**RITENUTE**
Dominicali	(**Rigo RA** col. 1 oppure **Quadro RA**, rigo RA11 col. 7)	.000	
Agrari	(**Rigo RA**, col. 2 oppure **Quadro RA**, rigo RA11 col. 8)	.000	
Fabbricati	(**Rigo RB** oppure **Quadro RB**, rigo RB13)	.000	
Lavoro dipendente	(**Quadro RC** - **Sez. I**, rigo RC5)	.000	
	(**Quadro RC** - **Sez. II**, rigo RC9)	.000	
	(**Quadro RC** - **Sez. III**, rigo RC10 col. 2)		.000

26.1 Come si calcola l'imposta

Nel **rigo RN5**, indicare l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo RN4, calcolata applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno di essi. Per il calcolo vedere la sottostante Tabella.

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a lire 15.000.000	18,5	18,5% sull'intero importo
oltre lire 15 001.000 e fino a lire 30.000.000	26,5	2.775.000 + 26,5% parte eccedente 15.000.000
oltre lire 30 001.000 e fino a lire 60.000.000	33,5	6 750.000 ÷ 33,5% parte eccedente 30.000.000
oltre lire 60 001.000 e fino a lire 135 000.000	39,5	16 800.000 + 39,5% parte eccedente 60.000.000
oltre lire 135 000.000	45,5	46 425.000 · 45,5% parte eccedente 135.000.000

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi dichiarati nel quadro RC, Sez. I.
Nel **rigo RN8**, indicare l'importo totale di tali detrazioni rilevandolo dalla omonima Tabella, nella quale è riportato l'ammontare complessivo della detrazione per lavoro dipendente spettante per l'intero anno.
Se il periodo di lavoro o di pensione nell'anno è inferiore a 365 giorni, la detrazione va ridotta in relazione al numero di giorni indicato al rigo RC6 del quadro RC (ad es. per un periodo di lavoro nell'anno di 200 giorni e un reddito di lavoro dipendente di lire 20.000.000, la detrazione da indicare al rigo **RN8** è pari a lire 1.050.000 x 200/365= 575.342 arrotondate a lire 575.000).

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Reddito di lavoro dipendente		
fino a L. 9.100.000		L. 1.680.000
oltre L. 9.100.000	e fino a L. 9.300.000	L. 1.600.000
oltre L. 9.300.000	e fino a L. 15.000.000	L. 1.500.000
oltre L. 15.000.000	e fino a L. 15.300 000	L. 1.350.000
oltre L. 15.300.000	e fino a L. 15.600.000	L. 1.250.000
oltre L. 15.600.000	e fino a L. 15.900.000	L. 1.150.000
oltre L. 15.900.000	e fino a L. 30.000.000	L. 1.050.000
oltre L. 30.000.000	e fino a L. 40.000.000	L. 950.000
oltre L. 40.000.000	e fino a L. 50.000.000	L. 850.000
oltre L. 50.000.000	e fino a L. 60.000.000	L. 750.000
oltre L. 60.000.000	e fino a L. 60.300.000	L. 650.000
oltre L. 60.300 000	e fino a L. 70.000.000	L. 550.000
oltre L. 70.000.000	e fino a L. 80.000.000	L. 450.000
oltre L. 80.000 000	e fino a L. 90.000.000	L. 350.000
oltre L. 90.000.000	e fino a L. 90.400.000	L. 250.000
oltre L. 90 400 000	e fino a L 100.000.000	L. 150.000
oltre L. 100.000.000		L. 100 000

ULTERIORE DETRAZIONI PER I PENSIONATI IN POSSESSO DELLA SOLA ABITAZIONE PRINCIPALE

Nel **rigo RN9**, indicare l'ulteriore detrazione pari a lire 70.000 spettante ai contribuenti che posseggono esclusivamente redditi di pensione per un importo totale non superiore a lire 18 milioni ed eventualmente, del reddito relativo all'unità immobiliare (comprese le relative pertinenze) adibita ad abitazione principale. Si precisa che non ha diritto all'ulteriore detrazione il titolare di trattamenti periodici integrativi.

DETRAZIONE PER GLI ONERI

Nel **rigo RN11**, indicare l'importo della detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I il cui totale è indicato nel rigo RP16.
La detrazione è pari al 19 per cento dell'importo di rigo RP16.
Nel **rigo RN12**, indicare l'importo della detrazione per le spese di cui alla Sez. III pari al 41 per cento dell'importo indicato nel rigo RP27

CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Nel **rigo RN13**, va indicato l'ammontare del credito diimposta che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- dal 1° gennaio 1999 abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in appendice la voce "Acquisto prima casa"
- l'acquisto sia stato effettutato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- nell'atto di acquisto abbiano chiesto di voler usufruire del credito d'imposta, specificando di non utilizzarlo in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto stesso;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.
Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:
- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute diacconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione nel rigo RN13 può essere indicata la somma residua non compensata.

ATTENZIONE In ogni caso il credito d'imposta non può dar luogo a rimborsi.

Nel **rigo RN14**, indicare la somma degli importi dei righi da RN8 a RN13.
Nel **rigo RN15**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RN5 e quello di rigo RN14. Se l'importo di rigo RN14 è maggiore di quello di rigo RN5, nel rigo RN15 indicare zero.

CREDITI D'IMPOSTA

Nel **rigo RN19**, indicare il credito d'imposta spettante per imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni non percepiti"

Nel **rigo RN20**, indicare la somma delle ritenute subite.

Nel **rigo RN22**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RN15 e e gli importi dei righi RN19 e RN20. Se la somma degli importi dei righi RN19 e RN20 è maggiore dell'importo di rigo RN15, nel rigo RN22 indicare la differenza tra la predetta somma e l'importo di rigo RN15 preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RN24**, riportare l'eccedenza Irpef e/o Ilor, non richiesta a rimborso, che il contribuente ha indicato nella dichiarazione relativa al 1997 o nelle dichiarazioni degli anni precedenti, nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione.

Nel **rigo RN25**, indicare l'eccedenza di imposta Irpef e/o Ilor risultante dalla precedente dichiarazione, già indicata nel rigo RN24, utilizzata in compensazione nel Mod. F24.

Nel **rigo RN26**, indicare la somma degli importi relativi alla prima rata di acconto effettuata a maggio o giugno dello scorso anno e alla seconda o unica rata di acconto effettuata nello scorso mese di novembre, considerando eventuali versamenti integrativi.
Tali importi devono essere indicati al netto delle maggiorazioni dovute per rateazioni o ritardato pagamento.

ATTENZIONE ***Non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'Irpef per il 1998 qualora tramite il sistema del casellario delle pensioni non sia stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici.***

Dati relativi alla restituzione del contributo straordinario per l'Europa

I **righi** da **RN27** a **RN31** devono essere compilati dai contribuenti che intendono recuperare attraverso la presentazione della dichiarazione modello UNICO 99 NR, in tutto o in parte, il 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa o che devono restituire l'importo del contributo straordinario per l'Europa, rimborsato dal sostituto d'imposta o compensato con il Mod. F24, in misura eccedente. Non devono essere compilati, invece, dai contribuenti che hanno ottenuto correttamente o otterranno la restituzione del 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa:

- dal sostituto d'imposta che nel 1997 ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, compreso quello trattenuto per effetto dell'assistenza fiscale;
- dal sostituto diimposta al quale è stata presentata l'apposita richiesta;
- dagli Uffici finanziari competenti ai quali è stata inoltrata l'istanza di rimborso.

Nel **rigo RN27** indicare l'ammontare del contributo straordinario per l'Europa trattenuto dal sostituto d'imposta nel 1997 indicato nel punto 10 della certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente o pensione percepiti nel 1997,nonché quanto eventualmente versato in base alle risultanze dello dichiarazione Mod. 740/97
Nel **rigo RN28**, indicare l'eventuale eccedenza del contributo straordinario per l'Europa richiesta a rimborso o compensata nel Mod. 740/97, nonché quanto compensato in sede di dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 98 o UNICO 98 NR.
Nel **rigo RN29**, indicare l'importo del contributo straordinario per l'Europa rimborsato o da rimborsare nel 1999 dal sostituto d'imposta, indicato nei punti 70 e 71 del CUD, nonché quanto eventualmente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta a seguito di specifica richiesta dell'interessato.
Nel **rigo RN30**, indicare l'importo del contributo straordinario per l'Europa a credito.
A tal fine sottrarre dal 60% della differenza degli importi indicati nei **righi RN27** e **RN28** l'importo del **rigo RN29**.
Se l'importo risultante da tale operazione è negativo, deve essere riportato (senza considerare il segno) nel **rigo RN31** e non deve essere indicato nulla nel **rigo RN30**.
L'importo indicato nel **rigo RN31** è il contributo straordinario per l'Europa rimborsato in misura superiore a quella spettante e, quindi, deve essere versato dal contribuente.

26.2

Determinazione dell'imposta a debito o a credito

Nel caso in cui l'importo del rigo RN22 è positivo:
- se l'importo del rigo **RN22** è maggiore della somma degli importi dei righi **RN24**, **RN26** e **RN30**, diminuita dell'importo indicato nel rigo **RN25**, riportare la differenza nel rigo **RN32**;
- se l'importo del rigo **RN22** è minore della somma degli importi dei righi **RN24**, **RN26** e **RN30**, diminuita dell'importo indicato nel rigo **RN25**, riportare la differenza nel rigo **RN33**;

Nel caso in cui l'importo del rigo RN22 è negativo:
- se la somma degli importi dei righi **RN22** (senza considerare il segno "meno"), **RN24**, **RN26** e **RN30**, è maggiore dell'importo del rigo **RN25**, riportare la differenza nel rigo **RN33**;
- se la somma degli importi dei righi **RN22** (senza considerare il segno "meno"), **RN24**, **RN26** e **RN30**, è minore dell'importo del rigo **RN25**, riportare la differenza nel rigo **RN32**.

L'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera lire 20.000.
Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione dei redditi"

ATTENZIONE *Consultare le istruzioni relative al quadro RX ai fini dell'utilizzo dell'eventuale credito ovvero per l'indicazione degli estremi del versamento.*

27. QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

27.1 Chi è tenuto al pagamento

L'art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ha istituito, a decorrere dal periodo d'imposta 1998, l'addizionale regionale all'Irpef.
Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'Irpef, anche i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nel 1998, risulta dovuta l'Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute.
Non sono, invece, soggetti all'addizionale regionale all'Irpef i contribuenti che possiedono:
- soltanto redditi esenti dall'Irpef;
- soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'Irpef;
- un reddito complessivo cui corrisponde un'imposta che, al netto delle detrazioni di lavoro dipendente e degli oneri che danno diritto alla detrazione, non supera lire 20.000.

L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota fissata dalla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce, al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef stesso. Per il 1998 e il 1999, l'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita, per tutto il territorio nazionale, nella misura dello 0,50 per cento.
Anche ai fini dell'individuazione della regione a favore della quale effettuare il versamento dell'addizionale, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazione finanziaria. Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti va fatto riferimento all'ultimo domicilio fiscale del de cuius.
L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
Sui redditi di lavoro dipendente e su quelli a questi assimilati, l'addizionale regionale all'Irpef è trattenuta dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi e, quindi, al termine del periodo d'imposta o alla cessazione del rapporto se antecedente alla fine del periodo d'imposta. L'addizionale regionale all'Irpef trattenuto dal sostituto d'imposta è indicato al punto 20 del CUD. Se il contribuente possiede altri redditi e, quindi, è tenuto ad un ulteriore versamento di addizionale regionale all'Irpef, dall'importo complessivamente dovuto va scorporato quanto trattenuto dal sostituto d'imposta.
L'addizionale regionale deve essere versata in unica soluzione, con le modalitá e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'Irpef e non è dovuto alcun acconto.

27.2 Come si calcola l'addizionale regionale all'Irpef

Nel **rigo RV1**, indicare il reddito imponibile pari alla differenza tra l'importo di rigo RN1, colonna 2 e quello di rigo RN3.
Nel **rigo RV2**, indicare l'addizionale regionale all'Irpef dovuta pari allo 0,50 per cento dell'importo riportato nel rigo.
Nel **rigo RV3**, indicare l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta dal sostituto d'imposta (indicato al punto 20 del CUD).
Nel **rigo RV5**, indicare la differenza se positiva tra quanto riportato nel rigo RV2 e nel rigo RV3. Se l'importo del rigo RV3 è maggiore dell'importo di rigo RV2, nel rigo RV5 indicare zero e nel rigo RV6, indicare la predetta differenza che costituisce importo a credito.

28. QUADRO RX - UTILIZZO DEI CREDITI DELLE IMPOSTE

28.1 Utilizzo dei crediti delle imposte

Nei **righi RX1** e **RX2**, deve essere indicato, rispettivamente l'utilizzo del credito Irpef e dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalla presente dichiarazione. In particolare, deve essere indicato:
- nella colonna 1, l'importo del credito di cui si chiede il rimborso;
- nella colonna 2, l'importo del credito da utilizzare in compensazione.

Nel **rigo RX9**, barrare la casella se si chiede che il rimborso venga effettuato in Euro La scelta ha effetto su tutti gli importi indicati nella colonna 1. Non è possibile per i crediti relativi a imposte risultanti dalla medesima dichiarazione richiederne il rimborso parte in Euro e parte in Lire.

28.2
Prospetto dei versamenti

Vanno indicati in questo prospetto gli estremi dei versamenti riguardanti gli acconti ed il saldo dell'Irpef versato per il 1998. L'indicazione di tali estremi, non obbligatoria, è richiesta, nell'interesse del contribuente, al fine di consentire all'Aministrazione finanziaria di correggere eventuali errori di compilazione delle deleghe o di acquisizione dei dati.

ATTENZIONE In caso di versamenti effettuati con la delega Mod. F24, rilevano anche le deleghe presentate a zero per effetto di compensazioni.

In caso di versamento rateale del 1° acconto Irpef, deve essere indicata la somma dei versamenti effettuati e gli estremi dell'ultimo versamento.
In caso di versamento rateale del saldo Irpef, devono essere indicati gli estremi della prima rata versata.

Nel **campo 2** barrare la casella in presenza di versamenti effettuati in Euro. In tal caso gli importi da indicare nel campo 7 devono essere espressi in unità di Euro.
Nel **campo 3** barrare la casella se il versamento è comprensivo del saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.
Nel **campo 7** riportare: il totale indicato nella modulistica prevista per i versamenti. Se contestualmente al versamento dei tributi da indicare nel presente prospetto, con tali modelli è stato eseguito il versamento di altri tributi e contributi va, comunque, indicato l'importo totale, comprensivo, quindi, degli altri tributi e contributi.

28.3
Richiesta di rateizzazione

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, devono indicare nel **rigo RX30**, il numero delle rate in cui intendono rateizzare i versamenti.

Abbreviazioni

Art.:	Articolo
A.S.L.:	Azienda Sanitaria Locale
Caaf:	Centro autorizzato di assistenza fiscale
c.c.:	Codice civile
D.L.:	Decreto legge
D.Lgs:	Decreto legislativo
D.M.:	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.:	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.:	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.:	Gazzetta Ufficiale
Ici:	Imposta comunale sugli immobili
Invim:	Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
Irpef:	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg:	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva:	Imposta sul valore aggiunto
L.:	Legge
Lett.:	Lettera
Mod.:	Modello
N.:	Numero
Tuir:	Testo unico delle imposte sui redditi
UE:	Unione Europea
UNIRE:	Unione Nazionale Incremento Razze Equine
UTE:	Ufficio Tecnico Erariale

Acconto Irpef

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto Irpef per l'anno 1999 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN22.
Se questo importo:
- non supera lire 100.000 non è dovuto acconto;
  supera lire 100.000 è dovuto acconto nella misura del 98 per cento del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione nel mese di novembre 1999, se l'importo dovuto è inferiore a lire 502.000;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a lire 502.000, di cui:
  - la prima entro il 21 giugno 1999, nella misura del 40 per cento;
  - la seconda nel mese di novembre 1999, nella restante misura del 60 per cento.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 1999 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

La prima rata di acconto dell'Irpef può essere versata anche entro il 20 luglio 1999, con una maggiorazione dello 0,40 per cento oppure ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo 17

Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento, prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
Le agevolazioni suddette, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del citato Testo Unico. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Altri oneri deducibili

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo RP23, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1998 (art.20, comma 2, del D.P.R. n.42/1988);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata e, nel 1998, sono state restituite al soggetto erogatore. *Può trattarsi, oltre che di redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (Compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: collaborazioni coordinate e continuative, diritti di autore, etc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);*
- *le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.*

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare nel rigo RP15, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L 1° giugno 1939 n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.
  La detrazione non spetta nei casi seguenti.
  1) mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali;
  2) mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati;

3) tentata esportazione non autorizzata dei beni.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione;

- il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, e per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
  1) al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione;
  2) come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della trasformazione in fondazione;
  3) come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto che approva la trasformazione.

Per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare tali somme per i predetti tre periodi di imposta. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5 per cento:	900.000
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5 per cento:	100.000
Canone di locazione totale:	20.000.000

Quota del canone relativo all'abitazione

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza

$$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 1998 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 1998, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (lire 5 milioni per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, e lire 15 milioni qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere

posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

ATTENZIONE
Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Crediti di imposta per i canoni non percepiti

Il comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, modificando l'art. 23 del Tuir ha disposto che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario riliquidare la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi, per calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti.
Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto:
- di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici;
- dell'Ilor pagata fino all'anno 1992.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

ATTENZIONE
L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Dichiarazione presentata dall'erede

L'erede residente all'estero che presenta la dichiarazione utilizzando il Modello Unico 99 NR (vedi Introduzione, paragrafo 10) deve indicare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre compilare il riquadro "Erede" nel frontespizio per indicare le proprie generalità. I redditi dell'erede non devono mai essere cumulati a quelli della persona defunta.

Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione dei redditi

La scelta tra il riporto del credito e il rimborso delle eccedenze di imposte, deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la colonna 1 "importo da rimborsare" o la colonna 2 "crediti da portare in diminuzione per il successivo periodo d'imposta" del rigo RX1.
La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.
Se il contribuente non fa valere il credito nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza al Centro di Servizio delle Imposte dirette e indirette, ove istituito, o alla Sezione Staccata competente in base al domicilio fiscale.
Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può, comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.
Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione dei redditi senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere anche indicato il relativo canone nella colonna 4 del quadro RB.
In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata come sopra precisato) e il canone di locazione.

Integrazione del modello UNICO

I contribuenti possono integrare o rettificare i dati risultanti dalla dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
I contribuenti che presentano la dichiarazione ad integrazione della precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta dovuta *e della addizionale regionale eventualmente dovuti.*
Se dal nuovo modello risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal modello risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

Modificazione delle comunioni tacite familiari

L'art. 3, comma 75-bis, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come inserito dall'art. 9bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, prevede la modificazione in imprese agricole individuali delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto esercenti attività indicate dall'art. 2135 del c.c.
A seguito dell'intervenuta modificazione, il titolare dell'impresa agricola individuale può presentare il modello UNICO, provvedendo ad indicare nel quadro RA, l'intero reddito agrario del terreno ove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale. Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.
In presenza di atto di modificazione e di successiva costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1998 con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la quota di proprietà del reddito dominicale.
Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.
Il titolare dell'impresa, inoltre, utilizzando il quadro RS, provvede, nella stessa dichiarazione, ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare, che presentano il modello UNICO, indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre alla quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale, da indicare nel quadro RA.

Mutui contratti per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a cinque milioni di lire, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contrato di mutuo - così come definito dall'art. 1813 del c.c.- sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.
Non sono, invece, ammessi altri tipi di finanziamento (come ad es. apertura di credito, cambiali ipotecarie, ecc.).
La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto *o la costruzione* di unità immobiliari utilizzate come abitazioni principale e spetta, oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi, esibisca o trasmetta a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

a) quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
b) copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
c) copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi.

ATTENZIONE
La detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse *qualora per questi ultimi per l'anno 1997 si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati utilizzando il modello UNICO nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.*

Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di 7.000.000 di lire per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:

- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di 4.000.000 di lire, per ciascun intestatario del mutuo.
Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di 7.000.000 di lire, se sussistono le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993);
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Se nel corso del 1998 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura. Tuttavia, a partire dal 1999, il contribuente, sempreché il trasferimento della dimora abituale non sia avvenuto per motivi di lavoro, non ha più diritto ad alcuna detrazione.

Percentuale media di possesso dei terreni e fabbricati

Tale percentuale media di possesso va calcolata sommando il prodotto delle singole percentuali per i giorni di possesso; il valore così ottenuto deve essere diviso per i giorni di possesso totale.
Ad esempio per una abitazione posseduta al 50 per cento per un periodo di 165 giorni e al 100 per cento per il resto dell'anno (200 giorni) la percentuale richiesta sarà:

$$\frac{(50 \times 165) + (100 \times 200)}{165 + 200} = 77{,}39$$ per cento (percentuale media di possesso)

Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.
Ad esempio ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 17 febbraio 1998 e terminato il 28 marzo 1998, per complessivi 40 giorni nei quali vi sono 30 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente pari a 10, andrà così operato:

$10 \times (20/30) = 6{,}66$ arrotondato a 7

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, etc.) delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
La dichiarazione integrativa deve essere presentata ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazio-

ne integrativa per ravvedimento operoso Mod. UNICO 99"
La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica per il tramite di un intermediario fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1. **Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo.**

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, la stessa sanzione è ridotta, invece, al 5 per cento se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

2. **Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze).**

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle finanze (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento al periodo d'imposta interessato e da presentare all'Amministrazione finanziaria.
L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.
Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un sesto del minimo (lire 83.333, pari ad 1/6 di lire 500 mila).

3. **Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.**

a) **errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.**

La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 5 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

b) **errori od omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.**

La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 16,66 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

4. **Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.**

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500 (pari ad 1/8 di lire 500 mila) ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione dei beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n.387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le:

- pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento, o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e nella Polizia Penitenziaria sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva.

Sono altresì esenti le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi ed abbandonati dalle forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate.
Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali.

Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione
La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'Irpef.
In tal caso indicare nella colonna 6 il codice 1 e nella colonna 7 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1 rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 8.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto
In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'UTE l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'Irpef.
In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 7 e 8 e nella colonna 6 va indicato il codice 2.

Terreni in affitto
In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1.
In tal caso nella colonna 2 indicare il codice 2 e nella colonna 7 l'ammontare del canone annuo rapportato al periodo e alla percentuale di possesso. Se l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto non risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale nella colonna 7 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale indicato in colonna 1.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione

permane il diritto a godere della detrazione, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500 mila a lire 2 milioni.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; in tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se si provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la quale non sia intervenuta detta sanatoria, la dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione.

La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500 mila a lire 2 milioni, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1 milione a lire 10 milioni.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.
Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 4 milioni. La medesima sanzione amministrativa si applica anche se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento di controllo.

Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

Identica sanzione del 30 per cento è applicabile sui maggiori importi risultanti dovuti a seguito della liquidazione o del controllo formale operati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La sanzione del 30 per cento è ridotta:
- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se, a richiesta dell'ufficio, non è esibita o trasmessa idonea documentazione delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 4 milioni.
La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione.

L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200 mila a lire 4 milioni.
La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.
Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali previste dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni.
In particolare, l'omessa dichiarazione costituisce reato, punito con l'arresto e l'ammenda, quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire; qualora, invece, l'ammontare predetto è superiore a 50 milioni di lire ma non a 100 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto o dell'ammenda.

Costituisce, altresì, reato l'infedele dichiarazione allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni; tale reato è punito con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato è punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei redditi dichiarati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di questo ultimo e di oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni.

Servizio telematico di presentazione della dichiarazione

Vengono riportate in questa voce di appendice le informazioni di base riguardanti il funzionamento del Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni. Per maggiori approfondimenti si consiglia di consultare il materiale divulgativo predisposto dall'Amministrazione finanziaria e diffuso anche tramite le associazioni rappresentative dei professionisti e le associazioni di categoria delle imprese. In particolare, potrà essere utilizzato il CD ROM dimostrativo che contiene anche la simulazione delle principali applicazioni che consentiranno agli utenti del servizio:
- la generazione delle chiavi di autenticazione;
- la predisposizione del file di dichiarazioni da trasmettere;
- l'invio del file;
- la ricezione e la stampa delle ricevute.

Informazioni costantemente aggiornate sono, inoltre, reperibili sul sito Internet del Ministero delle Finanze.

1. Informazioni generali
Con il primo gennaio 1999, vengono unificate tutte le dichiarazioni e razionalizzate le modalità di presentazione, prevedendo che la presentazione stessa avvenga unicamente:
- direttamente da parte del contribuente che ha compilato il modello cartaceo, alle banche e agli uffici postali e agli intermediari autorizzati, che provvederanno all'acquisizione dei dati e alla loro trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria;
- in via telematica da parte delle società ed enti di rilevanti dimensione;
- in via telematica da parte di alcune categorie di soggetti (professionisti, associazioni di categoria, Caf ed altri intermediari) individuati dall'art.3 del D.P.R. n. 322/98 che hanno predisposto ovvero ricevuto dai contribuenti le dichiarazioni.

Il processo descritto, iniziato già nel 1998, ha permesso di acquisire, senza alcuna lavorazione di tipo manuale e nel giro di pochi mesi, dati e informazioni che in precedenza pervenivano dopo anni.

Sono evidenti vantaggi per l'Amministrazione finanziaria in termini di tempestività e migliore qualità dei dati, ma sono notevoli anche i vantaggi per i contribuenti, in quanto:

- si evitano possibili errori di acquisizione dei dati al momento della loro rilevazione dal modello cartaceo;
- i soggetti abilitati possono verificare la correttezza formale della dichiarazione che il contribuente sta presentando utilizzando programmi di controllo predisposti dall'Amministrazione finanziaria;
- chi si avvale di tale modalità di presentazione ha la certezza di aver assolto agli obblighi verso l'Amministrazione finanziaria, in quanto riceverà dalla stessa l'attestato dell'avvenuta ricezione della dichiarazione;
- la disponibilità in tempi brevi delle dichiarazioni permette di informare il contribuente sulle eventuali irregolarità entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, evitandone la ripetizione.

I dati che pervengono in via telematica sono "protetti" e viaggiano attraverso la rete in modo tale da poter essere letti esclusivamente da chi ha compilato la dichiarazione telematica e dall'Amministrazione cui la dichiarazione viene presentata.
L'adozione di particolari tecniche di "autenticazione" dei dati permette, infine, di individuare con certezza da chi provengono e, quindi, di contestare le eventuali irregolarità commesse all'effettivo responsabile.
L'evoluzione delle tecnologie Internet e l'imminente approvazione delle regole nazionali in materia di firma digitale consentiranno in tempi brevi di estendere questa modalità di presentazione anche a coloro che compilano autonomamente la dichiarazione evitando così ai contribuenti che utilizzeranno questa opportunità l'onere di compilazione e presentazione del modello cartaceo.

Oltre al Decreto legislativo che ha introdotto il servizio telematico, le norme che disciplinano la materia sono le seguenti:

- D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 (G.U. n. 208 del 7 settembre 1998) Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
- Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 (G.U. n. 187 del 12 agosto 1998): concernente modalità' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
- Decreto dirigenziale 18 febbraio 1999: (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999): concernente l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

2. Come si svolge il servizio
Le modalità tecniche e organizzative su cui si basa il servizio telematico sono disciplinate dal Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

Per accedere al servizio, è necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il software necessario per lo svolgimento del servizio e le relative istruzioni sono distribuiti gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria; non è previsto alcun costo a carico degli intermediari anche per la trasmissione dei dati e per l'accesso alle informazioni disponibili attraverso il sito WEB del servizio telematico.
L'unico costo è rappresentato dalla postazione (PC modem e stampante) necessaria per lo svolgimento del servizio. Possono essere utilizzate anche postazioni non di proprietà dell'intermediario.

3. Cosa fanno i soggetti coinvolti
Gli intermediari e le società ed enti che presenteranno telematicamente le proprie dichiarazioni:

- a partire dal mese di gennaio 1999 presentano agli uffici finanziari una richiesta di abilitazione;
- predispongono la dichiarazione utilizzando prodotti software disponibili sul mercato;
- compilano la dichiarazione telematica, conforme alle specifiche tecniche pubblicate in G.U., per ciascun modello di dichiarazione;
- presentano la dichiarazione attraverso il servizio telematico;
- ottengono, al massimo entro 5 giorni dalla presentazione, le ricevute che attestano l'avvenuta ricezione delle dichiarazioni da parte dell'Amministrazione. Tale ricevuta può essere richiesta dal contribuente all'intermediario che ha curato la trasmissione telematica o, dopo 30 giorni dall'invio, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Il contribuente che compila autonomamente la dichiarazione la presenta:

- ad un ufficio postale o ad una banca che rilasciano contestualmente la ricevuta;
- o, in alternativa, ad un intermediario autorizzato, che gli restituisce una copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. Tale copia, sulla quale è riportato il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione all'atto della sua presentazione all'intermediario, vale come ricevuta di presentazione della dichiarazione stessa.

Riceverà dall'ufficio postale, dalla banca, dall'intermediario o dall'Amministrazione finanziaria l'attestazione dell'avvenuta ricezione della dichiarazione.

Chi si avvale di un intermediario per la compilazione della dichiarazione:

- riceve dall'intermediario copia della dichiarazione predisposta contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. Tale copia, sulla quale è riportato il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione all'atto della sua presentazione all'intermediario, vale come ricevuta di presentazione della dichiarazione stessa;
- riceverà dall'intermediario e dall'Amministrazione finanziaria l'attestazione dell'avvenuta ricezione della dichiarazione.

L'Amministrazione finanziaria:

- abilita gli intermediari alla trasmissione telematica;
- distribuisce via rete il software necessario;
- riceve ed elabora le dichiarazioni;
- predispone le ricevute autenticate che ciascun utente del servizio scarica, via rete, sul proprio PC

4. Chi può presentare la domanda di abilitazione al servizio telematico
L'accesso al servizio telematico è riservato a:

- società di cui all'art. 87 comma 1, lett. *a)* del Tuir con capitale sociale superiore a cinque miliardi nonché gli enti di cui al comma 1, lett. *b)*, del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire;
- iscritti, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a), b)* e *c)* del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;
- banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche convenzionate e le Poste italiane possono avvalersi per la trasmissione telematica di soggetti delegati.

Possono essere abilitati alla trasmissione telematica anche i seguenti soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati:

- associazioni e società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. *a)* e *b)*, del citato D.P.R. n. 322 del 1998;
- società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. *a)* e *b)*, del citato D.P.R. n. 322 del 1998.
- società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a), b)* e *c)*, del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni nonché le società cooperative e le società consortili cooperative i cui aderenti siano, per più della metà, soci delle predette associazioni;
- consorzi e società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-*ter* c.c., i cui aderenti siano, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a), b)* e *c)*, del D.Lgs. 1997 n. 241 del 1997 e soci delle predette associazioni;
- associazioni di cui all'art. 36 c.c. costituite fra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a), b)* e *c)*, del D.Lgs. n. 241 del 1997 e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lett. *c)*, del menzionato art. 32, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub categoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

5. Hardware e software necessario
Per accedere al servizio e utilizzare i prodotti software distribuiti dall'Amministrazione finanziaria è necessario dotarsi di un PC con:
- Lettore di floppy;
- Sistema operativo Windows '95, '98 o NT o Macintosh 8.0;
- Almeno 16MB di RAM;
- Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer versione 4.X o equivalenti);
- un MODEM e una linea telefonica (commutata o ISDN);
- una stampante.

Per il PC, sono consigliate le seguenti ulteriori caratteristiche:
- Processore Pentium 100 MHz o superiore;
- Scheda grafica compatibile SVGA;
- Monitor 14" 800 x 600 a 65536 colori.

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nelle istruzioni consegnate al momento del rilascio dell'autorizzazione.

6. Chiavi di autenticazione da utilizzare per la trasmissione dei documenti
Nella realizzazione del servizio telematico, tenuto conto che la presentazione in via telematica sostituisce per i soggetti incaricati il modello cartaceo, sono stati adottati gli strumenti informatici che consentono:
- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Amministrazione che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che la dichiarazione sia dotata di un codice di autenticazione determinato con prodotti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Amministrazione possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i suoi documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario che legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

Sulla base della documentazione consegnata dall'ufficio al momento della richiesta di abilitazione e utilizzando il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, ciascun utente provvede a creare l' "Ambiente di sicurezza" che consiste nel:
- generare la chiave pubblica e la chiave privata;
- generare la richiesta di iscrizione nel registro degli utenti, che contiene, oltre alla chiave pubblica, gli elementi utili ad identificare il suo possessore;
- trasmettere, utilizzando il servizio telematico, la richiesta di iscrizione.

L'Amministrazione finanziaria, utilizzando il sistema di validazione, al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico, verifica:
- tramite il PINCODE, la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- che l'utente non risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli l'Amministrazione finanziaria, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.
L'esito negativo dei controlli, che comportano l'impossibilità di iscrivere l'utente nel registro, vengono comunicati tramite il servizio telematico.
A carico dell'utente è la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono infatti associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Al momento della generazione, vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta debba essere effettuata la trasmissione mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a recarsi presso lo stesso ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione delle Entrate o Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà a consegnare una nuova busta che consentirà all'utente di ripristinare la situazione, ricreando l'"ambiente di sicurezza"

La generazione delle chiavi è effettuata una sola volta al momento della abilitazione. Le chiavi così generate vengono utilizzate tutte le volte che si deve provvedere alla trasmissione di un documento. La procedura di generazione non deve essere, pertanto, ripetuta all'atto della trasmissione dei singoli documenti.

7. Predisposizione della dichiarazione telematica
Utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione in tracciato conforme alle specifiche tecniche previste per ciascun modello di dichiarazione.
Con il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, l'utente provvede a:
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche;
- autenticare la dichiarazione, predisponendo il file in formato "trasmissibile"

L'utilizzo del software di controllo non è obbligatorio, è una garanzia per l'utente, in quanto provvede a segnalare gli errori "gravi" che impediscono l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Al contrario, è obbligatorio l'utilizzo del software che:
- sottopone il file che contiene i dati delle dichiarazioni ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;
- contrassegna il riassunto del file sfruttando algoritmi matematici che utilizzano la chiave privata, ottenendo in tal modo il codice di autenticazione, che viene trasmesso unitamente al file cui si riferisce.

Lo stesso software che calcola il codice di autenticazione, provvede a contrassegnare i dati, utilizzando algoritmi matematici che utilizzano una chiave costruita dinamicamente, tale da garantire che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Amministrazione finanziaria, in modo da garantirne la riservatezza.

8. Presentazione della dichiarazione
Per presentare la dichiarazione e, cioè, per trasmettere in via telematica i dati in precedenza predisposti, l'utente deve:
- connettersi al servizio;
- collegarsi al sito WEB.

La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale" vale a dire una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'attestazione.
Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:
- la distribuzione per regione degli utenti attesi;
- una probabile concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante trasmettere i file non appena i dati sono completi e formalmente corretti, evitando la trasmissione negli ultimi giorni. È nell'interesse di ciascuno trasmettere tempestivamente le dichiarazioni, in tal modo:
- si ha la possibilità di correggere dichiarazioni inviate per errore o che contengono irregolarità, senza incorrere in alcuna sanzione;
- si evita l'introduzione di "calendari di trasmissione", che, di fatto, si tradurrebbero, per la loro intrinseca rigidità, in un minor tempo a disposizione per l'invio telematico.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio di conferma che contiene il numero di protocollo attribuito al file e la dimensione (in byte) dello stesso.

9. Elaborazione delle dichiarazioni
Il file, appena completata la ricezione, viene "letto" dai sistemi di elaborazione, che provvedono a svolgere le seguenti attività:

- Memorizzazione del file su supporto ottico;
- Controllo del codice di autenticazione;
- Controllo di univocità del file;
- Controllo di conformità del file alle specifiche tecniche.

Il controllo del codice di autenticazione, in particolare, consiste:
1. nella decodifica del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica dell'utente; se l'operazione va a buon fine, è certo che l'origine del file è proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente);
2. nel ricalcolo del riassunto del file. Se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte dell'utente, del codice di autenticazione (integrità del dato).

Se l'elaborazione termina correttamente (non vengono cioè intercettati errori che provocano lo scarto del file), le dichiarazioni contenute nel file vengono trasferite nei data base utilizzati dagli uffici finanziari.

Contestualmente vengono prodotte le ricevute, raggruppate in un unico file, sul quale viene calcolato il codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria con le modalità seguenti:
1. il file viene sottoposto ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;
2. il riassunto del file viene "contrassegnato" con la chiave privata del servizio telematico.

Il codice di autenticazione viene trasmesso unitamente al file contenente le ricevute.
Quando l'elaborazione è stata completata, l'utente trasferisce sul proprio PC le ricevute, munite del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria, che attestano la corretta esecuzione degli adempimenti.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione delle ricevute risulta, a regime, di pochi minuti. Può tuttavia, diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificheranno presumibilmente in prossimità delle scadenze.

Al massimo, le ricevute vengono restituite entro 5 giorni dall'invio del file.

10. Ricevute fornite dal Servizio telematico
L'utente può trasferire sul proprio PC i file contenenti le ricevute e, disponendo del software che permette il riconoscimento del codice di autenticazione, può effettuare le seguenti operazioni:
1. decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica del servizio telematico. Se l'operazione va a buon fine, è certa l'origine del file;
2. ricalcolo del riassunto del file. Se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte del servizio telematico, del codice di autenticazione (integrità del dato).

Al termine dell'operazione, l'utente ha la certezza di aver completato i propri adempimenti. Può visualizzare e stampare le ricevute così ottenute.

La ricevuta relativa al file elaborato viene prodotta per tutti gli utenti ed indipendentemente dal modello di dichiarazione riporta le informazioni seguenti:
1. la data e l'ora di ricezione del file;
2. l'identificativo del file attribuito dall'utente;
3. il protocollo attribuito al file dal sistema di validazione all'atto della sua ricezione;
4. il numero ed il tipo di modello delle dichiarazioni contenute nel file;
5. il numero ed il progressivo, all'interno del file, delle eventuali dichiarazioni respinte in quanto non conformi alle specifiche tecniche previste dai decreti ministeriali di approvazione dei singoli modelli. Per ognuna di tali dichiarazioni viene altresì evidenziato il motivo dello scarto.

Per ciascuna dichiarazione, vengono riportate le seguenti informazioni:
1. la data di ricezione della dichiarazione;
2. i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
3. l'anno e il modello di dichiarazione;
4. il protocollo di acquisizione attribuito alla dichiarazione all'atto della ricezione da parte dell'intermediario e del sistema telematico ,
5. i dati identificativi dell'utente che ha autenticato il file;
6. i principali dati fiscali in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione.

I file contenenti le ricevute rimangono a disposizione degli utenti per un periodo di circa 30 giorni.

11. Assistenza agli utenti
Per facilitare l'accesso da parte degli utenti, è previsto uno specifico servizio di assistenza telefonica, attivo dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione delle sole festività nazionali.
In prossimità di una scadenza fiscale (di presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 19.
Il servizio, che è riservato alla soluzione dei problemi connessi al servizio telematico, prevede l'utilizzo di dispositivi automatici per la gestione e l'instradamento della chiamata verso un operatore.
Il numero telefonico che permette l'accesso al servizio viene comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

Si fa presente, altresì, che nell'ambito del contratto posto in essere, a seguito di gara pubblica, tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito tra la Telecom Italia S.p.A. e la Società EIS - Elettronica Ingegneria Sistemi S.p.A., il suddetto R.T.I. è tenuto a fornire assistenza in loco agli utenti per le problematiche relative al setup della postazione di lavoro ed ai passi procedurali necessari alla connessione alla rete.
Le caratteristiche del servizio offerto dalla R.T.I. e monitorato dall'Amministrazione Finanziaria, sono le seguenti:
- assicurazione di almeno due interventi tecnici per anno solare a prezzo ridotto rispetto alle tariffe correnti, da effettuare entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente abilitato;
- erogazione di eventuali interventi addizionali, sempre entro i 2 giorni lavorativi dalla richiesta;
- il prezzo concordato per entrambe le suddette tipologie di intervento è di L.95.000.

In alternativa è possibile, fruire dell'assistenza fornita dai produttori di software che hanno frequentato corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione finanziaria, indicati in un elenco che verrà reso pubblico tramite il Servizio telematico non appena disponibile.

Si fa presente che tali produttori si sono esplicitamente impegnati a:
- diffondere gratuitamente ai propri aderenti le informazioni e il materiale fornito dall'Amministrazione finanziaria;
- collaborare attivamente con l'Amministrazione finanziaria, attraverso proprie iniziative per agevolare il corretto utilizzo del servizio telematico da parte degli utenti finali;
- organizzare corsi e fornire il servizio di assistenza software ai loro clienti, al fine di assistere ed addestrare gli stessi nell'utilizzazione del sistema telematico, riducendo al minimo i costi per i detti clienti;
- contenere ai soli maggiori costi sostenuti l'onere per l'eventuale adeguamento delle procedure alle esigenze della trasmissione telematica.

Il rispetto dell'impegno assunto dai produttori di software che aderiscono a tale accordo verrà valutato anche sulla base di appositi questionari distribuiti agli utenti attraverso il servizio telematico.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, prevede la detrazione del 41 per cento dall'Irpef dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte delle spese sostenute nel 1998 e 1999, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 per cento è di 150 milioni e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta. La detrazione in questione, secondo quanto disposto dall'art. 13 della L. 15 dicembre 1998, n. 441, si applica anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2000, limitatamente ai fabbricati rurali utilizzati quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:
- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce "spese sanitarie");
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, tuttavia, la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.
Relativamente alle spese sostenute nell'anno d'imposta 1998, la detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1998. Per poter fruire della detrazione in questa ipotesi è necessario che:
- il contribuente abbia trasmesso al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata

domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ad eccezione dei pagamenti avvenuti entro il 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97 per i quali è consentita la detrazione anche se effettuati con strumenti diversi da quelli del bonifico bancario. Fanno eccezione, alla condizione in base alla quale per fruire della detrazione è necessario che le spese siano effettuate tramite bonifico bancario, le spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.

La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n 449 del 1997 anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997 limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Per le predette spese sostenute nell'anno:
- 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla terza rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette e l'importo della rata stessa;
- 1997 la detrazione spetta per l'importo relativo alla seconda rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'importo della rata stessa.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Per ulteriori precisazioni in merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle altre modalità e condizioni si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lettere *b)* e *c)* del Tuir.
In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche per le superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.
In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (abitazione principale e locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'UTE è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL'ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE

PAESE	FIRMA	RATIFICA	IN VIGORE DAL
Algeria (r. p.)	Algeri 30.02.91	L.14.12.94, n. 711 (G.U. n. 170, 27.12.94)	30.06.95 (G.U. n. 166, 18.7.95)
Argentina (r. p.)	Roma · 15.11.79	L.27.4.82, n. 282 (G.U.so n. 144, 27.5.82)	15.12.83 (G.U. n. 49, 18.2.84)
Australia (r.)	Camberra · 14.12.82	L.27.5.85, n. 292 (G.U.so n.145, 21.6.85)	5.11.85 (G.U. n. 275, 22.11.85)
Austria (r. p.) + Prot. Aggiuntivo	Vienna · 29.6.81 Roma · 17.4.87	L.18.10.84, n. 762 (G.U.so n. 311, 12.11.84) L.16.10.89, n. 365 (G.U.so n. 261, 8.11.89)	6.4.85 (G.U. n. 50, 27.2.85) 1.5.90 (G.U. n. 50, 1.3.90)
Bangladesh (r.)	Roma · 20.3.1990	L. 5.7 1995, n. 301 (G.U. so n. 91 25.7.95)	7.7.96 (G.U. n. 177 30.7.96)
Belgio (r. p.)	Roma · 29.4.83	L.3.4.89, n. 148 (G.U.so n. 97 27.4.89)	29.7.89 (G.U. n. 183 7.8.89)
Brasile (r.)	Roma · 3.10.78	L.29.11.80, n.844 (G.U.so n. 342. 15.12.80)	24.4.81 (G.U. n. 127 11.5.81)
Bulgaria (r. p.)	Sofia 21.9.88	L. 29.11.90, n. 389 (G.U.so n. 297 21.12.90	10.6.91 (G.U. n. 205, 2.9.91)
Canada (r.) + Prot. di modifica	Toronto 17 11.77 Ottawa · 20.3.89	L.21.12.78, n. 912 (G.U.so n. 23, 24.1.79) L. 7.6.93, n. 194 (G.U. so 18.6.93, n. 141)	24.12.80 (G.U. n. 18, 20.1.81) 22..2.1994 (G.U. n. 64, 18.3.1994)
Cecoslovacchia (r.)	Praga · 5.5.81	L.2.5.83, n. 303 (G.U.so n. 174, 27.6.83)	26.6.84 (G.U. n. 194, 16.7.84)
Cina (r.)	Pechino 31 10.86	L.31.10.89, n. 376 (G.U.so n. 274,23.11.89)	13.12.90 (G.U. n. 277 27 11.90)
Cipro (r.)	Nicosia · 24.4.74	L.10.7.82, n. 564 (G.U. n. 224, 16.8.82)	9.6.83 (G.U. n. 248, 9.9.83)
Corea del Sud (r.)	Seul · 10.1.89	L. 10.2.92, n. 199 (G.U.so n. 53, 4.3.92)	14.7.92 (G.U. n. 183, 5.8.92)
Costa d'Avorio (r.)	Abidjan · 30.7.82	L.27.5.85, n. 293 (G.U.so n.145, 21.6.85)	15.5.87 (G.U. n. 96, 27.4.87)
Danimarca (r. p.) + Prot. di modifica	Copenaghen 26.2.80 Copenaghen 25.11.88	L.7.8.82, n. 745 (G.U.so n. 284,14.10.82) L. 7.1.92, n. 29 (G.U.so n. 21, 27 1.92)	25.3.83 (G.U. n. 137 20.5.83) 28.7.92 (G.U. n. 236, 7 10.92)
Ecuador (r. p.)	Quito · 23.5.84	L.31.10.89, n. 377 (G.U.so n. 274,23.11.89)	1.2.90 (G.U. n. 31 7.2.90)
Egitto (r. p.)	Roma · 7.5.79	L.25.5.81, n. 387 (G.U.so n. 202, 24.7.81)	30.6.82 (G.U. n. 177 30.6.82)
Emirati Arabi Uniti (r.)	Abudabi 22.1.1995	L 28.8.1997, n. 309 (G.U.so n. 218, 18.9.1997)	5.11.97 (G.U.n. 269, 18.11.97)
Israele (r. p.)	Roma 8.9.95	L.9.10.97, n. 371 (G.U.so n. 254, 30.10.97)	6.8.98 (G.U. n. 205, 3.9.98)
Federazione Russa (r. p.)	Roma · 9.4.96	L.9.10.97, n. 370 (G.U.so n. 254, 30.10.97)	30.11.98 (G.U. n. 24, 30.1.99)
Filippine (r.)	Roma 5.12.80	L.28.8.89, n. 312 (G.U.so n. 207, 5.9.89)	15.6.90 (G.U. n. 233, 5.10.90)

Finlandia (r. p.)	Helsinki 12.6.81	L.25.1.83, n. 38 (G.U.so n. 48, 18.2.83)	23.10.83 (G.U. n. 290, 21.10.83)
Francia (r. p.)	Venezia 5.10.89	L. 7.1.92, n. 20 (G.U.so n. 18, 23.1.92)	1.5.92 (G.U. n. 110, 13.5.92)
Germania (r. p.)	Bonn 18.10.89	L.24.11.92, n. 459 (G.U.so n. 280,27 11.92)	26.12.92 (G.U. n. 293, 14.12.92)
Giappone (r.) + Prot. di modifica	Tokio 20.3.69 Roma 14.2.80	L. 18.12.72, n. 855 (G.U. n. 76, 8.1.73) L. 25.5.81, n. 413 (G.U. n. 211, 3.8.81)	17.3.73 (G.U. n. 97 13.4.73) 28.1.82 (G.U. n. 66, 9.3.82)
Grecia (r. p.)	Atene 3.9.87	L. 30.12.89, n. 445 (G.U.so n. 17 22.1.90)	20.9.91 (G.U. n. 244, 17 10.91)
India (r.)	New Delhi 19.02.93	L.14.7.95, n. 319 (G.U.so n. 95, 1.8.95)	23.11.95 (G.U. n. 282, 2.12.95)
Indonesia (r.)	Giacarta 18.02.90	L. 14.12.94 (G.U.so n. 170, 27.12.94)	2.09.95 (G.U. n. 234, 6.10.95)
Irlanda (r.)	Dublino 11.6.71	L. 9.10.74, n. 583 (G.U. n. 310, 28.11.74)	14.2.75 (G.U. n. 56, 27.2.75)
Israele (r. p.)	Roma 22.4.68	L. 12.4.73, n. 201 (G.U. n. 127 17.5.73)	8.8.73 (G.U. n. 230, 6.9.73)
Jugoslavia (r. p.)	Belgrado 24.2.82	L.18.12.84, n. 974 (G.U.so n. 24, 29.1.85)	3.7.85 (G.U. n. 144, 20.6.85)
Kazakhstan (r.)	Roma 22.9.94	L. 12.3.96, n. 174 (G.U. so 30.3.96, n. 57	26.2.97 (G.U. 26.3.97 n. 71)
Kuwait (r.)	Roma 17 12.87	L.7.1.92, n. 53 (G.U.so 4.2.92, n. 28)	11.1.93 (G.U. 3.2.93, n. 27)
Lussemburgo (r. p.)	Lussemburgo 3.6.81	L.14.8.82, n .747 (G.U.so14.10.82, n. 284)	4.2.83 (G.U. 19.3.83, n. 77)
Malaysia (r.)	Kuala Lumpur 28.1.84	L.14.10.85, n. 607 (G.U.so 7 11.85, n. 262)	18.4.86 (G.U. 13.5.86, n. 109)
Malta (r.)	La Valletta 16.7.81	L. 2.5.83, n. 304 (G.U.so 27.6.83, n. 174)	8.5.85 (G.U. 24.5.85, n. 121)
Marocco (r.)	Rabat 7.6.72	L. 5.8.81, n. 504 (G.U.so 11.9.81 n. 250)	10.3.83 (G.U. 21.4.83, n. 109)
Mauritius (r.)	Port Louis 9.3.90	L. 14.12.94, n.712 (G.U.so 27 12.94, n. 170)	28.4.95 (G.U. 17.5.95, n. 113)
Messico (r.)	Roma 8.7.91	L. 14.12.94, n. 710 (G.U.so 27 12.94, n. 170)	12.3.95 (G.U.28.2.95, n. 49)
Norvegia (r. p.)	Roma 17.6.85	L. 2.3.87, n. 108 (G.U.so 25.3.87 n. 70)	25.5.87 (G.U. 1.7.87 n. 151)
Nuova Zelanda (r.)	Roma 6.12.79	L. 10.7.82, n. 566 (G.U. 16.8.82, n. 224)	23.3.83 (G.U. 28.5.83, n. 145)
Paesi Bassi (r. p.)	L'Aja 8.5.90	L. 26.7.93, n. 305 (G.U.so 19.8.93, n. 194)	3.10.93 (G.U. 25.9.93, n. 226)
Pakistan (r.)	Roma 22.6.84	L.28.8.89, n. 313 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	27.2.92 (G.U. 16.5.92, n. 113)
Polonia (r.)	Roma 21.6.85	L. 21.2.89, n. 97 (G.U.so 20.3.89, n. 66)	26.9.89 (G.U. 6.10.89, n. 234)
Portogallo (r.)	Roma 14.5.80	L. 10.7.82, n. 562 (G.U.so 16.8.82, n. 224)	15.1.83 (G.U. 7.2.83, n. 36)

Regno Unito (r.)	Pallanza 21.10.88	L. 5.11.90, n. 329 (G.U.so 15.11.90, n. 267)	31.12.90 (G.U. 24.1.91, n. 20)
Romania (r. p.)	Bucarest 14.1.77	L. 18.10.78, n. 680 (G.U.so 8.11.78, n. 312)	6.2.79 (G.U. 5.3.79, n. 63)
Singapore (r. p.)	Singapore 29.1.77	L. 26.7.78, n. 575 (G.U.so 27.9.78, n. 270)	12.1.79 (G.U. 17.2.79, n. 48)
Spagna (r.)	Roma 8.9.77	L. 29.9.80, n. 663 (G.U.so 23.10.80, n. 292)	24.11.80 (G.U. 17 1.81, n. 16)
Sri Lanka (r. p.)	Colombo 28.3.84	L. 28.8.89, n. 314 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	9.5.91 (G.U.23.5.91 n. 119)
Stati Uniti (r.)	Roma 17.4.84	L. 11.12.85, n. 763 (G.U.so 27 12.85, n. 303)	30.12.85 (G.U. 8.2.86, n. 32)
Sud Africa (r.)	Roma 16.11.95	L. 15.12.98, n. 473 (G.U. 12.1.99, n. 8)	2.3.99 (G.U. 8.4.99, n. 81)
Svezia (r. p.)	Roma 6.3.80	L. 4.6.82, n. 439 (G.U.so 15.7.82, n. 193)	5.7.83 (G.U. 2.9.83, n. 241)
Svizzera (r. p.)	Roma 9.3.76	L. 23.12.78, n. 943 (G.U. 12.2.79, n. 42)	27.3.79 (G.U. 24.4.79, n. 113)
Tanzania (r.)	Dar Es Salam 7.3.73	L. 7.10.81, n. 667 (G.U. 25.11.81, n. 324)	6.5.83 (G.U. 14.4.84, n. 105)
Thailandia (r.)	Bangkok 22.12.77	L. 2.4.80, n. 202 (G.U. 31.5.80, n. 148)	31.5.80 (G.U. 8.7.80, n. 185)
Trinidad e Tobago (r.)	Port of Spain 26.3.71	L. 20.3.73, n. 167 (G.U. 7 5.73, n. 116)	19.4.74 (G.U. 4.6.74, n. 144)
Tunisia (r.)	Tunisi 16.5.79	L.25.5.81, n. 388 (G.U.so 24.7.81, n. 202)	17.9.81 (G.U. 22.10.81, n. 291)
Turchia (r.)	Ankara 27.7.90	L. 7.6.93, n. 195 (G.U.so 18.6.93, n. 141)	1.12.93 (G.U. 2.11.93, n. 257)
Ungheria (r. p.)	Budapest 16.5.77	L. 23.7.80, n. 509 (G.U.so 3.9.80, n. 241)	1.12.80 (G.U. 19.1.81 n. 17)
Unione Sovietica (r.)	Roma 26.2.85	L. 19.7.88, n. 311 (G.U.so 4.8.88, n. 182)	30.7.89 (G.U. 21.9.89, n. 221)
Venezuela (r.)	Roma 5.5.90	L. 10.2.92, n. 200 (G.U.so 4.3.92, n. 53)	14.9.93 (G.U. 15.10.93, n. 243)
Vietnam (r.)	Hanoi 26.11.96	L. 15.12.98, n. 474 (G.U.so 12.1.98, n. 8)	22.2.99 (G.U. 17.3.99, n. 63)
Zambia (r.)	Lusaka 27 10.72	L. 27.4.82, n. 286 (G.U. 27 5.82, n. 144)	30.3.90 (G.U. 19.4.90, n. 91)

LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE

CITTA'	REGIONE	CAP	INDIRIZZO	TELEFONO
L'AQUILA	ABRUZZO	67100	CORSO FEDERICO II°, 9	0862-6481
POTENZA	BASILICATA	85100	VIA DEI MILLE - C.DA CANALE	0971-337111
CATANZARO	CALABRIA	88100	CORSO MAZZINI, 206	0961-722060
NAPOLI	CAMPANIA	80133	VIA DIAZ,11	081-5421111
BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	40100	VIALE ALDO MORO, 44	051-6373411
TRIESTE	FRIULI VENEZIA GIULIA	34100	LARGO PANFILI,2	040-369136
ROMA	LAZIO	00186	VIA DEL CLEMENTINO, 91/A	06-688871
GENOVA	LIGURIA	16121	VIA FIUME,2	010-55481
MILANO	LOMBARDIA	20121	VIA MANIN,25	02-62891
ANCONA	MARCHE	60100	VIA PALESTRO, 15	071-203031
CAMPOBASSO	MOLISE	86100	VIA SCATOLONE,4	0874-4721
TORINO	PIEMONTE	10121	CORSO VINZAGLIO, 8	011-5587554
BARI	PUGLIA	70126	VIA AMENDOLA, 201/7	080-5484874
CAGLIARI	SARDEGNA	09100	VIA BACAREDDA, 27	070-40901
PALERMO	SICILIA	90143	VIA IMPERATORE FEDERICO, 70	091-361535
FIRENZE	TOSCANA	50129	VIA DELLA FORTEZZA,8	055-49781
BOLZANO	TRENTINO ALTO ADIGE	39100	PIAZZA TRIBUNALE, 2	0471-280733
TRENTO	TRENTINO ALTO ADIGE	38100	VICOLO SAN MARCO,1	0461-272411
PERUGIA	UMBRIA	06100	VIA CANALI, 12	075-50331
AOSTA	VALLE D'AOSTA	11100	PIAZZA MANZETTI, 2	0165-262235
VENEZIA	VENETO	30100	CANNAREGIO 2139	041-2718301

ELENCO DEI PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET	280
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CHRISTMAS	282
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTÁ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLANDS	281
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA	018
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
EAST TINOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD E MC DONALD ISLANDS	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERÙ	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO Di MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGI	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello semplificato di dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 1998

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

CONTRIBUENTE — CODICE FISCALE (obbligatorio)

Dati anagrafici — Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F
Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di L. .000 la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute subite, non supera L. 20.000.

FIRMA

AVVERTENZE
Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.
La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma nei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente

---

UNICO 99 NR

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello semplificato di dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 1998

Scheda per la destinazione del 4 per mille dell'Irpef, da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla dichiarazione

scheda per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici

CONTRIBUENTE — CODICE FISCALE (obbligatorio)

Dati anagrafici — Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F
Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che la propria imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è pari a L. .000 e che diminuita delle ritenute subite non supera L. 20.000.

FIRMA

Con la firma apposta nel riquadro si esprime anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali.

originale

166

UNICO 99 NR
Persone fisiche non residenti

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello semplificato di dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 1998

Spazio riservato all'Amministrazione Italiana
N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella *dichiarazione dei redditi* sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso dell'amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, la sottoscrizione) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

Anche l'effettuazione delle scelte per la destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa.
Tali scelte costituiscono, secondo la legge n. 675 del 1996, dati di natura "sensibile".

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La *dichiarazione* può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero delle finanze.
Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alle scelte del 4 e dell'8 per mille dell'Irpef e per poterli comunicare all'amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati. Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua ciascuna scelta.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

NR1

177

Tipo di dichiarazione — Barrare la casella in caso di: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

ALTRI DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE — Data di nascita (giorno, mese, anno) 19 | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Sesso (barrare la relativa casella) M F

STATO CIVILE — celibe/nubile 1 | coniugato/a 2 | vedovo/a 3 | separato/a 4 | divorziato/a 5 | deceduto/a 6 | data della variazione (mese, anno) 19

RESIDENZA ALL'ESTERO — Numero identificativo fiscale estero | Stato estero di residenza | Codice Stato | Stato federato, contea, distretto | Località di residenza | Indirizzo | NAZIONALITÀ (vedere istruzioni a pag. 13) 1 2

DOMICILIO FISCALE IN ITALIA (vedere istruzioni) — Comune | Provincia (sigla) | Cap | Frazione, via e numero civico

EREDE

Questo quadro deve essere compilato solo dagli eredi che presentano la dichiarazione dei redditi per conto delle persone decedute.
Gli eredi:
- non possono dichiarare i propri redditi in questa dichiarazione;
- devono sottoscrivere la dichiarazione.

Codice fiscale | Numero identificativo fiscale estero | Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F | Data di nascita (giorno, mese, anno) 19 | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Stato estero di residenza | Codice Stato | Stato federato, contea, distretto | Località di residenza | Indirizzo

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (*) (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF (*) — Dichiaro di voler destinare il quattro per mille dell'Irpef al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici. (N.B.: la scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni) | FIRMA

QUADRO RX UTILIZZO DEI CREDITI DELLE IMPOSTE (vedere istruzioni)

		IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE
RX1	IRPEF	,000	,000
RX2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	,000	,000
RX9	BARRARE LA CASELLA SE SI RICHIEDE CHE IL RIMBORSO VENGA EFFETTUATO IN EURO		

PROSPETTO DEI VERSAMENTI (indicare gli estremi dei versamenti IRPEF)

	Barrare la casella se espresso in Euro	Barrare la casella se saldo 1998	Data	Banca/Poste Cod. azienda	Cab	Importo
RX10						,000
RX11						,000
RX12						,000

Rateizzazione — RX30 INDICARE IL NUMERO DELLE RATE DEI VERSAMENTI DI SALDO 1998 E DEGLI ACCONTI 1999

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE (obbligatoria) — Il contribuente attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano; le caselle relative ai quadri RA e RB vanno barrate anche se sono stati compilati i righi RA e RB): RA RB RC RN RP RV RX | FIRMA

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione | N. Iscrizione all'albo dei C.A.F.

Ricevuta di presentazione della dichiarazione — Data (giorno, mese, anno) — Numero di protocollo

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni | FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Spazio riservato all'Amministrazione Italiana — Dichiarazione non compilata | Dichiarazione non firmata | Dichiarazione incompleta

(*) Con la firma apposta nel riquadro si esprime anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali.

NR2

originale

UNICO 99 NR
Persone fisiche non residenti

019

CODICE FISCALE

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello semplificato di dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 1998

REDDITI

QUADRO RA/RB/RC
Redditi dei terreni, dei fabbricati e di lavoro dipendente

Mod. N.

TOTALE REDDITI DEI TERRENI POSSEDUTI IN ITALIA

		Totale reddito dominicale	Totale reddito agrario
RA	Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1998, riportare nelle colonne di rigo RA gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo RA o nel rigo RA13 dell'UNICO 98, dell'UNICO 98 NR o nei righi 1 e 2 del Mod. 730-3 del precedente anno. Negli altri casi compilare il Quadro RA seguendo le relative istruzioni. Sommare gli importi del rigo RA agli altri redditi Irpef e riportare il totale nel rigo RN1 col. 2	.000	.000

TOTALE REDDITI DEI FABBRICATI POSSEDUTI IN ITALIA

		Totale imponibile dei fabbricati
RB	Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1998, riportare nel rigo RB il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicati nel rigo RB15 dell'UNICO 98, dell'UNICO 98 NR e nel rigo 3 del Mod. 730-3 del precedente anno. Negli altri casi compilare il Quadro RB seguendo le relative istruzioni. Sommare l'importo del rigo RB agli altri redditi Irpef e riportare il totale nel rigo RN1 col. 2.	.000

QUADRO RA
VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1998 o se nel 1998 non è stata presentata la dichiarazione o se è stata richiesta la modificazione delle comunioni tacite familiari. In tali casi indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni.

	1 Reddito dominicale	2 Titolo	3 Reddito agrario	4 Possesso giorni	5 Possesso %	6 Casi particolari	7 Quota spettante del reddito dominicale	8 Quota spettante del reddito agrario
RA1	.000		.000				.000	.000
RA2	.000		.000				.000	.000
RA3	.000		.000				.000	.000
RA4	.000		.000				.000	.000
RA5	.000		.000				.000	.000
RA6	.000		.000				.000	.000
RA7	.000		.000				.000	.000
RA8	.000		.000				.000	.000
RA9	.000		.000				.000	.000
RA10	.000		.000				.000	.000
RA11	Sommare gli importi di col. 7 e col. 8 dei righi da RA1 ad RA10; sommare gli importi di col. 7 e col. 8 di rigo RA11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2.					TOTALI	.000	.000

QUADRO RB
VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1998 o se nel 1998 non è stata presentata la dichiarazione. In tali casi indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni.

	1 Rendita catastale rivalutata del 5%	2 Possesso giorni	3 Possesso %	4 Canone di locazione (vedere istruzioni)	5 Utilizzo	6 Casi particolari	7 Imponibile
RB1	.000			.000			.000
RB2	.000			.000			.000
RB3	.000			.000			.000
RB4	.000			.000			.000
RB5	.000			.000			.000
RB6	.000			.000			.000
RB7	.000			.000			.000
RB8	.000			.000			.000
RB9	.000			.000			.000
RB10	.000			.000			.000
RB13	Sommare gli importi di col. 7 dei righi da RB1 a RB10					TOTALE IMPONIBILE	.000

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I
Lavoro dipendente e assimilati

		1	2 Redditi	
RC1	Barrare la casella in caso di pensione		.000	
RC2			.000	
RC3			.000	
RC4			.000	
RC5	Sommare gli importi di col. 2 dei righi da RC1 a RC4; sommare l'importo del rigo RC5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2		TOTALE	.000
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)			

Sezione II
Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

		1	2 Redditi	
RC7	Barrare la casella in caso di assegni periodici percepiti dal coniuge		.000	
RC8			.000	
RC9	Sommare gli importi di col. 2 dei righi RC7 e RC8; sommare l'importo del rigo RC9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2			.000

Sezione III
Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionale regionale all'IRPEF

RC10	Ritenute subite (punto 9 del CUD); sommare l'importo di rigo RC10 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN20 (di cui 1 .000 versate direttamente dai dipendenti dello Stato)	2 .000
RC11	Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 20 del CUD) (di cui 1 .000 versata direttamente dai dipendenti dello Stato)	2 .000

NR3

originale

UNICO 99 NR

Persone fisiche non residenti

MINISTERO DELLE FINANZE
Modello semplificato di dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 1998

019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RP/RN/RV
Oneri e spese
Determinazione dell'IRPEF
e dell'addizionale regionale all'IRPEF

Mod. N.

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%

Rigo	Descrizione	Importo
RP4	Interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale	,000
RP5	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli di cui al rigo RP4	,000
RP6	Interessi passivi per mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio	,000
RP8	Interessi passivi per prestiti o mutui agrari	,000
RP15	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	,000
RP16	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (sommare gli importi da rigo RP4 a RP15)	,000

Sezione II
Oneri deducibili dal reddito complessivo

Rigo	Descrizione	Importo
RP19	Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	,000
RP20	Contributi per i Paesi in via di sviluppo	,000
RP23	Altri oneri deducibili	,000
RP24	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP19 a RP23)	,000

Sezione III
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41%

Rigo	Anno	Codice fiscale	Numero rata	Importo
RP25				,000
RP26				,000
RP27	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (RP25 + RP26)			,000

QUADRO RN
IRPEF

Rigo	Descrizione	Importo
RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi Irpef)	,000
RN3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo RP24)	,000
RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 2 – RN3; indicare zero se il risultato è negativo)	,000
RN5	IMPOSTA LORDA	,000
RN8	Detrazioni per lavoro dipendente	,000
RN9	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	,000
RN11	Detrazioni per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP16)	,000
RN12	Detrazioni per le spese di cui alla Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP27)	,000
RN13	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere istruzioni)	,000
RN14	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA (sommare gli importi da rigo RN8 a RN13)	,000
RN15	IMPOSTA NETTA (RN5 – RN14; indicare zero se il risultato è negativo)	,000
RN19	Credito di imposta per canoni non riscossi	,000
RN20	RITENUTE TOTALI (indicare la somma delle ritenute subite)	,000
RN22	DIFFERENZA (RN15 – RN19 – RN20; se tale importo è negativo vedere istruzioni)	,000
RN24	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI (vedere istruzioni)	,000
RN25	Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,000
RN26	ACCONTI VERSATI	,000

Dati relativi alla restituzione del contributo straordinario per l'Europa

Rigo	Descrizione	Importo
RN27	Trattenuto e/o versato	,000
RN28	Compensato o chiesto a rimborso	,000
RN29	Rimborsato dal datore di lavoro	,000
RN30	Contributo straordinario per l'Europa a credito	,000
RN31	Contributo straordinario per l'Europa rimborsato in eccesso	,000

Determinazione dell'imposta

Rigo	Descrizione	Importo
RN32	IMPOSTA A DEBITO (vedere istruzioni)	,000
RN33	IMPOSTA A CREDITO (vedere istruzioni)	,000

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Rigo	Descrizione	Importo
RV1	REDDITO IMPONIBILE	,000
RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	,000
RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	,000
RV5	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO (vedere istruzioni)	,000
RV6	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO (vedere istruzioni)	,000

99A5050

NR4

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651435/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035